

STATUTO E REGOLAMENTI

STATUTO E REGOLAMENTI

Approvato dall' Assemblea costitutiva del 5 maggio 1946

Modificato dall' Assemblea straordinaria nelle sedute del 23 marzo 1947, del 30 marzo 1949, del 22 giugno 1955, dell'11 giugno 1958, dell'11 giugno 1964

Approvato nel nuovo testo, con norme transitorie, dall' Assemblea straordinaria del 17 novembre 1966

Modificato dall' Assemblea straordinaria nelle sedute del 3 maggio 1968, del 20 giugno 1969, del 17 dicembre 1969, del 5 e del 20 aprile 1972, del 15 novembre 1974, del 6 maggio 1975, dell'11 aprile 1978, del 14 dicembre 1983, del 14 giugno 1984

Modificato mediante referendum il 25 gennaio 1985 ed il 5 dicembre 1985

Modificato dalle Assemblee straordinarie del:

28 ottobre 1987

27 giugno 1990

29 maggio 1991

10 giugno 1992

15 luglio 1997

5 luglio 1999

26 gennaio 2000

19 giugno 2002

16 luglio 2007

12 novembre 2009

27 settembre 2011

29 marzo 2012

11 dicembre 2014

11 luglio 2018

INDICE

TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI.....	7
Art.1 Costituzione.....	7
Art.2 Sede - Delegazioni e uffici distaccati	7
Art.3- Scopi.....	7
TITOLO II SISTEMA ASSOCIATIVO	10
Art.4 Soci ordinari e Soci aggregati	10
Art.5 Ammissione all'ANCE dei Soci ordinari	11
Art.6 Durata del rapporto associativo dei Soci ordinari	12
Art.7 Obblighi dei Soci ordinari.....	12
Art.8 Quota di iscrizione - Contributi associativi all'ANCE	16
Art.9 Contributi associativi delle imprese alle Associazioni Territoriali	18
Art.10 Disciplina delle sanzioni in caso di inosservanza degli adempimenti in materia organizzativa e contributiva	19
Art.11 Cessazione del rapporto associativo	21
Art.12 Soci aggregati.....	22
TITOLO III ORGANI DELL'ANCE	23
Art.13 Elencazione.....	23
SEZIONE I ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI	23
Art.14 Costituzione - Computo dei voti.....	23
Art.15 Convocazione	26
Art.16 Riunioni e deliberazioni - Verbali	27
Art.17 Attribuzioni dell'Assemblea	29
Art.18 Assemblea straordinaria	30
Art.19 Referendum.....	30
SEZIONE II CONSIGLIO GENERALE	31
Art.20 Composizione	31

Art.21 Attribuzioni.....	33
Art.22 Convocazione	37
Art.23 Riunioni – deliberazioni – Verbali	37
Art.24 Presidente Elezione, durata e attribuzioni	39
Art. 25 Commissione di designazione	43
Art.26 Vice Presidenti.....	44
Art.27 Consiglio di Presidenza	45
Art. 28 Delegato della Presidenza.....	47
SEZIONE III COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI.....	48
Art. 29 Composizione e durata - Attribuzioni.....	48
SEZIONE IV I PROBIVIRI	49
Art.30 Composizione e durata - Attribuzioni.....	49
SEZIONE V CARICHE SOCIALI.....	52
Art.31 Eleggibilità	52
Art.32 Durata	53
Art.33 Sospensione o decadenza	53
Art.34 Gratuità	54
TITOLO IV CONSULTA DEI PRESIDENTI	54
Art. 35 Composizione e compiti.....	54
TITOLO V ORGANISMI ASSOCIATIVI REGIONALI.....	55
Art.36 Costituzione.....	55
Art.37 Compiti e funzionamento	57
TITOLO VI CONSIGLIO DELLE REGIONI.....	59
Art.38 Composizione	59
Art.39 Attribuzioni.....	60
TITOLO VII COMMISSIONI REFERENTI.....	61

Art.40 Elencazione.....	61
Art.41 Composizione – Competenze.....	62
TITOLO VIII COMITATO LAVORI ALL'ESTERO.....	64
Art.42 Comitato lavori all'estero - Composizione e compiti.....	64
TITOLO IX SETTORI SPECIALISTICI	66
Art.43 Associazioni nazionali di settore - Istituzione.....	66
Art.44 Associazioni nazionali di settore - attribuzioni.....	67
Art.45 Associazioni nazionali di settore – Regolamenti.....	68
Art.46 Associazioni nazionali di settore - Attività	69
Art.47 Consulta nazionale delle specializzazioni Composizione e attribuzioni	70
Art.48 Componenti aggregati della Consulta nazionale delle specializzazioni	72
TITOLO X COMITATO GRANDI INFRASTRUTTURE.....	73
Art. 49 Comitato Grandi Infrastrutture -Composizione e compiti	73
TITOLO XI COMITATO PER IL MEZZOGIORNO E LE ISOLE.....	75
Art.50 Comitato per il Mezzogiorno e le Isole	75
TITOLO XII IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI IMPRENDITORI EDILI.....	76
Art.51 Costituzione.....	76
TITOLO XIII COMITATO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI.....	76
Art.52 Nomina e attribuzioni.....	76
TITOLO XIV DIREZIONE.....	78
Art.53 Direttore Generale.....	78
TITOLO XV AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE	79
Art.54 Fondo comune.....	79
Art.55 Tesoriere	80
Art.56 Amministrazione e gestione	81

Art.57 Esercizio finanziario - Bilanci.....	81
TITOLO XVI DISPOSIZIONI FINALI.....	83
Art.58 Modificazioni statutarie.....	83
Art.59 Scioglimento dell'Associazione	84
Art.60 Applicazione dell'art.39 della Costituzione	84
Art.61 Norma di rinvio.....	84
NORME TRANSITORIE.....	85
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE	86
REGOLAMENTO PER IL REFERENDUM DIRETTO ALL'APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ANCE	87

TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art.1 Costituzione

[1] È costituita l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI (ANCE)

Art.2 Sede - Delegazioni e uffici distaccati

[1] L'Associazione ha sede in Roma.

[2] Essa può costituire delegazioni e uffici distaccati.

Art.3- Scopi

[1] L'Associazione non ha alcun fine di lucro.

[2] Essa ha per scopo la tutela degli interessi della categoria delle imprese di costruzione anche specialistiche, per l'esecuzione, la promozione, la progettazione, l'ingegneria di opere pubbliche e private in funzione del progresso del Paese nel quadro dell'economia di mercato.

[3] A tal fine l'Associazione:

- a. assume la rappresentanza nazionale della categoria;
- b. promuove e coordina l'attività delle Associazioni Territoriali aderenti e degli Organismi associativi regionali e stabilisce di intesa con le medesime, i criteri e gli indirizzi da seguire nelle questioni di interesse generale; le assiste nella trattazione, anche a livello legislativo, di problemi di ordine amministrativo, economico, legale, sindacale, sociale, tecnico e tributario; ed interviene per assicurare, nell'ambito della categoria, l'armonico contemperamento degli interessi ed il migliore svolgimento dei rapporti;

- c. procede alla stipulazione dei contratti nazionali di lavoro, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese, e assiste le Associazioni Territoriali aderenti nella definizione dei contratti regionali, provinciali o a diverso ambito territoriale ed interviene nella trattazione e definizione di controversie collettive di lavoro, ai fini dell'unità di indirizzo;
- d. promuove ed attua ricerche e studi economici sociologici e statistici di interesse della categoria, nonché iniziative per la realizzazione di programmi e piani generali di lavoro;
- e. promuove ed attua iniziative, studi e ricerche ai fini del miglioramento degli aspetti tecnici, tecnologici e scientifici dell'attività del costruire;
- f. favorisce la ricerca scientifica applicata e la sperimentazione nell'industria edilizia, anche partecipando direttamente ad Organismi costituiti o da costituire allo scopo;
- g. promuove, studia e segue l'elaborazione di leggi e provvedimenti comunque interessanti la categoria;
- h. promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali e assicurative in favore della categoria;
- i. promuove ed attua iniziative per la formazione professionale delle maestranze e per l'elevazione sociale e culturale di esse;
- l. promuove e svolge attività di cooperazione allo sviluppo anche internazionale;
- m. cura le pubbliche relazioni della categoria ed attua ogni opportuna iniziativa di carattere pubblicistico ed editoriale;
- n. favorisce lo sviluppo ed il progresso delle industrie edilizie ed affini e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese, anche partecipando direttamente ad Organismi costituiti o da costituire allo scopo;

- o. prende accordi, ove ne ravvisi l'opportunità, con altri Enti ed Organismi, al fine di coordinare iniziative e svolgere azioni in comune;
- p. aderisce ad altre Associazioni nazionali ed internazionali;
- q. compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere gli scopi sociali.

[4] L' Ance assume la rappresentanza unitaria delle imprese di costruzione e delle imprese specialistiche del settore delle costruzioni, operanti nel territorio nazionale e all'estero, indipendentemente dal loro campo di attività, dalle dimensioni, dalla natura giuridica in conformità agli accordi Ance/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

[5] Si intendono:

- imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;
- imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e/o possano disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.

TITOLO II SISTEMA ASSOCIATIVO

Art.4 Soci ordinari e Soci aggregati

[1] Sono soci ordinari dell'ANCE le Associazioni Territoriali delle costruzioni organizzate nella forma di:

a) Collegi autonomi

b) Sezioni edili delle Associazioni o Unioni degli Industriali.

[2] I Collegi autonomi sono caratterizzati da uno statuto autonomo, che deve essere conforme ai principi generali di cui all'art.7 contenuti nello statuto-tipo approvato dall'Assemblea dell'Ance.

[3] Le Sezioni edili delle Associazioni industriali sono disciplinate da un regolamento obbligatoriamente conforme al regolamento tipo approvato da Ance-Confindustria. Tale regolamento conferisce alle stesse autonomia organizzativa, decisionale, finanziaria, patrimoniale e di rappresentanza esterna.

[4] Lo statuto dell'ANCE stabilisce le norme che obbligatoriamente debbono essere contenute negli statuti e nei regolamenti di cui sopra.

[5] Per ogni circoscrizione territoriale non può essere ammessa a far parte dell'ANCE più di una Associazione.

[6] All'ANCE possono aderire, in qualità di Soci aggregati, le organizzazioni imprenditoriali o professionali con le caratteristiche e secondo i criteri previsti dall'art.12.

[7] Le Associazioni Territoriali aderenti inquadrano le imprese come definite ai sensi dell'art. 3 comma quinto.

[8] Tali imprese, a loro volta, sono suddivise, di norma, in soci ordinari, soci aggregati e imprese assistite, ove per imprese assistite si intendono quelle imprese iscritte alla cassa edile territoriale che non siano soci ordinari.

[9] Presso l'ANCE è istituita un'anagrafe delle imprese associate ordinarie e assistite. Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, relativamente alle imprese associate ordinarie, le Associazioni Territoriali sono tenute a provvedere, nei tempi e nei modi richiesti dall'ANCE.

[10] Nell'ambito della predetta anagrafe sono altresì costituiti appositi elenchi per identificare le imprese appartenenti alle Associazioni nazionali di Settore di cui all'art.43 e dei Soci aggregati di Ance.

Art.5

Ammissione all'ANCE dei Soci ordinari

[1] La domanda di ammissione all'ANCE, in qualità di Socio ordinario , delle Associazioni Territoriali deve essere corredata dello statuto e degli eventuali regolamenti dell' Associazione territoriale richiedente, degli elenchi nominativi delle imprese associate e dei componenti gli organi direttivi dell'Associazione stessa, nonché di ogni altra documentazione richiesta.

[2] Sulla domanda delibera il Consiglio Generale e contro tale deliberazione l'Associazione richiedente e le Associazioni Territoriali aderenti che vi abbiano interesse possono ricorrere unicamente all'Assemblea, inoltrando il ricorso al Presidente dell'ANCE entro sessanta giorni dal ricevimento della delibera adottata dall'Ance.

[3] Sul ricorso decide in via definitiva l'Assemblea nella prima riunione.

[4] Resta salvo quanto previsto dall'art.11, secondo comma.

Art.6

Durata del rapporto associativo dei Soci ordinari

[1] Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

[2] L'Associazione territoriale aderente può recedere dal rapporto a norma dell'art.11, primo comma, lett. a), salvo quanto previsto dai commi quarto e quinto dello stesso articolo.

Art.7

Obblighi dei Soci ordinari

[1] L'ammissione all'ANCE comporta l'obbligo delle Associazioni Territoriali aderenti di osservare e di far osservare dalle imprese associate il presente statuto, il codice etico e le deliberazioni che saranno adottate, in base ad essi, dagli Organi competenti.

[2] In particolare, gli statuti e i Regolamenti dei Soci Ordinari debbono prevedere obbligatoriamente:

- definizione di scopi coerenti e raccordati con quanto previsto dall'art.3 del presente statuto
- adozione del codice etico dell'Ance come parte integrante dello statuto/regolamento;
- utilizzo del logo Ance secondo le modalità stabilite dall'Ance;
- previsione, oltre alla Assemblea dei soci, di massimo due organi direttivi, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza, rispettivamente a composizione allargata e ristretta, con meccanismi organizzativi di formazione e funzionamento conformi alle indicazioni di Ance;

- inderogabilità dello scrutinio segreto per le votazioni concernenti cariche negli organi direttivi e di controllo e ammissione di una sola delega (conferita ad altra impresa associata), oltre alla propria, in sede assembleare. A quest'ultimo riguardo è ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare;
- verifica della regolarità contributiva ai fini dell'attribuzione dei voti in Assemblea, sia in sede territoriale che nazionale limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale di Ance;
- previsione di meccanismi e soggetti che assicurino la correttezza e terzietà nelle operazioni di attribuzione dei voti ai soci e segretezza delle relative delibere;
- comunicazione, a ciascun socio, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, dei voti spettanti in Assemblea;
- istituzione di una Commissione di designazione per l'elezione del Presidente;
- elezione contestuale in Assemblea del Presidente e dei Vice Presidenti;
- meccanismi di rotazione in tutte le cariche associative, come di seguito stabilito:
 - le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell'Assemblea di giugno, di norma in un anno dispari,
 - le cariche sociali di Presidente e Vice Presidente hanno durata quadriennale con possibilità di rielezione consecutiva per un ulteriore mandato. Gli organi direttivi e di controllo hanno durata quadriennale con possibilità di rielezione consecutiva per due ulteriori mandati.

Sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un intervallo di almeno un mandato.

- l'elezione dei componenti gli organi di controllo (Probiviri e Garanti contabili/Revisore unico) conformemente alle indicazioni di Ance, deve essere effettuata in anno diverso rispetto all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti;

- previsione di maggioranze qualificate per modificazioni statutarie e scioglimento dell'Associazione;
- previsione di assetti organizzativi e modelli di funzionamento degli organismi di rappresentanza dei Giovani Imprenditori, laddove presenti, coerenti con il Regolamento Ance;
- dovere di partecipazione al finanziamento delle attività dell'Ance conformemente alla delibera contributiva;
- redazione dei bilanci in applicazione delle linee guida e degli schemi tipo elaborati ed approvati dal Consiglio Generale dell'Ance conformemente alle disposizioni di legge e loro trasmissione all'Ance;
- adeguamento, da parte dei collegi e delle sezioni edili, dei rispettivi statuti e regolamenti, al presente statuto nonché alle delibere del Consiglio Generale di cui all'art. 21. Il mancato adeguamento comporta la nullità delle norme difformi e l'automatica applicazione delle norme stabilite dall'Ance;
- preventiva verifica di conformità da parte del Consiglio Generale di Ance degli statuti e regolamenti delle Associazioni Territoriali;
- rispetto delle norme e degli accordi che assicurano alle Associazioni Territoriali di Ance autonomia organizzativa, finanziaria, di rappresentanza e dell'obbligo di fornire ai propri soci ordinari le assistenze minime previste dalla carta dei servizi di Ance, eventualmente anche attraverso accordi di collegamento con altre Associazioni del sistema Ance;
- obbligo di iscrizione nelle casse edili del sistema Ance, dei soci ordinari delle Associazioni Territoriali qualora ne sussistano i requisiti;
- divieto di inquadrare in altre categorie di soci le imprese che abbiano i requisiti dei soci ordinari.

[3] Le Associazioni Territoriali sono tenute a trasmettere ad Ance:

- i dati organizzativi, ivi comprese le comunicazioni in merito al rinnovo degli organi, con allegazione del relativo verbale assembleare, per consentire l'aggiornamento delle cariche secondo le modalità e le tempistiche stabilite da Ance;

- la relazione sulle attività degli uffici;
- su richiesta del Presidente di ANCE o dei Probiviri di ANCE, le convocazioni e i verbali delle Assemblee e del Consiglio Generale;
- il riscontro alle richieste di documentazione e/o chiarimento formulate dal Presidente dell'Ance o dal Collegio speciale dei Probiviri dell'Ance nell'esercizio dei loro poteri di vigilanza;
- gli argomenti posti all'ordine del giorno degli organi direttivi, quando tali argomenti, anche per le deliberazioni da assumere, abbiano speciale importanza o investano problemi generali della categoria. Il Presidente dell'ANCE ha facoltà di intervenire alle riunioni stesse;
- preventiva e tempestiva informazione all'Ance sui progetti di aggregazione in essere sui rispettivi territori ai fini delle necessarie attività di verifica e coordinamento organizzativo;
- le variazioni delle imprese associate consentendo l'allineamento dell'anagrafica territoriale con quella di Ance;
- dare altresì tempestiva comunicazione all'ANCE di ogni richiesta di nuove condizioni normative o salariali avanzata dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, nonché delle controversie collettive di lavoro, in modo che l'ANCE possa impartire le necessarie direttive, alle quali le Associazioni Territoriali aderenti debbono ritenersi vincolate e possa, se del caso, intervenire.

[4] Le Associazioni Territoriali aderenti devono infine prestare per i lavori svolti nel territorio di propria competenza dalle imprese iscritte ad altre Associazioni Territoriali, la medesima assistenza fornita alle imprese proprie associate, come definita dalla carta dei servizi, sempreché le imprese iscritte ad altre Associazioni Territoriali siano in regola con il versamento dei contributi associativi per i lavori medesimi, a norma degli artt.8 e 9.

[5] L'adesione all'ANCE comporta l'adesione automatica all'Organismo associativo regionale, costituito a norma dell'art. 36 e l'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'Organismo regionale determina l'irregolarità dell'Associazione territoriale con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art.10.

Art.8

Quota di iscrizione - Contributi associativi all'ANCE

[1] Le Associazioni Territoriali aderenti sono tenute a corrispondere all'ANCE una quota fissa all'atto dell'iscrizione.

[2] Le stesse Associazioni Territoriali sono tenute, in applicazione di quanto disposto dall'art.7 e secondo quanto deliberato in materia dall'Assemblea e dal Consiglio Generale a far versare a favore dell'ANCE dalle imprese iscritte a ciascuna di esse, un contributo associativo annuo:

- a) da calcolare in misura percentuale sulle retribuzioni soggette al premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti e/o su altro diverso imponibile, per tutti i lavori svolti nel territorio nazionale;
- b) da calcolare in altro modo, con metodo di calcolo e modalità di versamento differenti, per speciali categorie imprenditoriali.

[3] L'importo del contributo associativo annuo per ciascun iscritto non potrà essere inferiore ad una quota minima, né superiore ad una quota massima da prestabilire.

[4] Le misure della quota di iscrizione, del contributo associativo annuo e delle quote annue minima e massima, di cui ai commi precedenti, nonché le relative modalità di calcolo e di riscossione, sono stabilite annualmente dall'Assemblea dell'ANCE.

[5] Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'ANCE a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

[6] L'Ance ha facoltà di dare indicazioni alle Associazioni Territoriali aderenti di agire in giudizio per la riscossione coattiva dei contributi ad essa dovuti dalle imprese, a norma degli artt. 8 e 9, in caso di morosità o inadempienza da parte di queste.

[7] In caso di inerzia delle Associazioni Territoriali interessate, è riconosciuta all'Ance la facoltà di agire direttamente in giudizio per la riscossione coattiva dei contributi dovuti dalle imprese all'ANCE, a norma degli artt. 8 e 9, in caso di morosità o inadempienza da parte di queste.

[8] Tutto ciò premesso, le Associazioni Territoriali dovranno garantire all'Ance che l'importo complessivo dei contributi, di cui alle lettere a) e b) comma 2 del presente articolo, non sia comunque inferiore all'importo minimo fissato dall'Assemblea.

[9] Le norme di cui ai due commi precedenti disciplinano anche il contributo fuori provincia.

[10] Le Associazioni territoriali aderenti sono tenute a far versare a favore dell'Ance, dalle imprese, la quota nazionale di adesione contrattuale nella misura e con le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi nazionali stipulati dall'Ance.

[11] Ai fini del calcolo dei voti spettanti in Assemblea, gli importi per detto contributo sono computati in favore dell'Associazione territoriale nella cui circoscrizione opera la Cassa edile che provveda alla riscossione in nome e per conto dell'Ance:

- a) per l'intero ammontare della quota versata dalle imprese iscritte all'Associazione territoriale medesima;
- b) al cinquanta per cento della quota versata dalle imprese assistite afferenti alla predetta Associazione territoriale.

[12] A norma del successivo articolo 14 si tiene conto della media degli importi come sopra determinati, effettivamente versati relativamente al penultimo, terzultimo e quartultimo anno solare precedente e risultanti dagli elenchi nominativi per impresa e trasmessi all'Ance entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui gli elenchi stessi si riferiscono.

[13] Gli scaglioni contributivi di cui all'art.14, nono comma, lett. b) si calcolano sull'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese a norma delle lettere a) e b) del secondo comma del presente articolo, ivi compresi quelli per quota nazionale di adesione contrattuale determinati in base ai criteri sopra descritti.

Art.9

Contributi associativi delle imprese alle Associazioni Territoriali

[1] Ciascuna Associazione territoriale aderente deve prevedere nel proprio statuto o regolamento o in altra forma idonea a norma dello statuto o regolamento medesimo, l'obbligo delle imprese ad essa iscritte di versare, oltre al contributo annuo per i lavori svolti nella circoscrizione di propria competenza, anche il contributo percentuale annuo per i lavori svolti al di fuori di tale circoscrizione, a norma dei commi seguenti.

[2] La misura di quest'ultimo contributo è stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, tenuto anche conto della media della misura dei contributi associativi dovuti dalle imprese alle Associazioni Territoriali.

[3] Le somme riscosse per il contributo di cui al comma precedente, secondo le modalità di riscossione stabilite annualmente dalle Associazioni Territoriali aderenti, sono rimesse all'ANCE, la quale ripartisce tali somme tra l'Associazione territoriale nella cui circoscrizione si svolgono i lavori, l'Associazione territoriale cui l'impresa è iscritta e l'ANCE stessa.

[4] L'Assemblea delle Associazioni Territoriali aderenti stabilisce, altresì, annualmente la misura della ripartizione di cui al comma precedente e la periodicità con la quale l'ANCE deve procedere all'invio degli importi spettanti a ciascuna Associazione territoriale.

[5] In caso di iscrizione di una stessa impresa a più Associazioni Territoriali aderenti sarà considerata Associazione territoriale di appartenenza, ai fini di cui al terzo comma del presente articolo, quella nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede legale.

[6] Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti delle imprese che diano la propria adesione all'Associazione territoriale nella cui circoscrizione vanno a svolgere i lavori.

Art.10

Disciplina delle sanzioni in caso di inosservanza degli adempimenti in materia organizzativa e contributiva

[1] Nei confronti del Socio che non osservi uno o più adempimenti in materia organizzativa e contributiva ad essa richiesti a norma dello statuto dell'ANCE e delle deliberazioni assunte dai competenti organi, saranno adottate una o più delle seguenti sanzioni a seconda della gravità dell'inadempimento:

- a) sospensione del diritto del Socio a partecipare all'Assemblea;
- b) sospensione o decadenza dalle cariche sociali di Ance dei loro rappresentanti;
- c) sospensione del diritto di effettuare le designazioni in organi ANCE;
- d) sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali dell'ANCE;
- e) esclusione.

[2] Le sanzioni di cui al precedente comma sono adottate con delibera del Consiglio Generale, anche d’iniziativa del Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi in merito alle questioni contributive e dei Probiviri in merito alle questioni organizzative. Secondo le medesime modalità è adottato il provvedimento organizzativo del Commissariamento dell’Associazione territoriale, conformemente a quanto previsto dallo specifico Regolamento approvato dal Consiglio Generale, che dovrà tenere conto delle fattispecie di maggiore gravità tra cui sono annoverate condotte lesive dell’autonomia finanziaria, patrimoniale e organizzativa e dell’esclusiva titolarità e completa disponibilità delle quote di adesione contrattuale delle Associazioni Territoriali.

[3] Per infrazioni dello statuto e del codice etico e per cause di oggettiva e accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo, il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, d’intesa con il Vice Presidente con delega ai rapporti interni, previo parere dei Probiviri, può deliberare l’esclusione, la sospensione, la sostituzione e la radiazione del rappresentante dell’Associazione.

[4] Nel caso di esercizio da parte di ANCE dell’esclusione del socio, consegue la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e la permanenza dell’obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

[5] Costituisce principio generale del sistema associativo, in tutte le sue articolazioni, l’irrogazione della sanzione della radiazione in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

[6] Avverso ai provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso ricorso unicamente all’Assemblea nel termine di 60 giorni dalla notifica della deliberazione, inoltrando il ricorso al Presidente dell’Ance.

[7] Il Consiglio Generale può regolamentare con adeguati criteri l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art.11
Cessazione del rapporto associativo

[1] Il rapporto associativo cessa:

- a) per recesso esercitato dall'Associazione territoriale aderente da notificarsi all'ANCE per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC;
- b) per scioglimento dell'Associazione territoriale aderente;
- c) per recesso esercitato dall'Ance o esclusione ai sensi dell'art.10.

[2] Il rapporto con l'Associazione territoriale aderente cessa, inoltre, quando l'Assemblea dei soci ordinari su proposta del Consiglio Generale, deliberi di accogliere la domanda di ammissione all'ANCE di altra Associazione territoriale della medesima circoscrizione, la quale risulti più rappresentativa e meglio idonea alla tutela degli interessi della categoria a livello locale.

In presenza di particolari ragioni di urgenza e/o a seguito di comportamenti in contrasto con le politiche associative nazionali, la delibera può essere assunta dal Consiglio Generale, salvo ratifica da parte dell'Assemblea nella sua prima riunione.

Tale delibera deve essere comunicata all'interessato, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC;

[3] Il recesso notificato all'ANCE entro il 30 giugno, libera l'Associazione territoriale recedente dal pagamento del contributo associativo annuale, di cui all'art.8, comma secondo, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

[4] Ove, invece, il recesso non sia stato notificato entro tale termine, l'Associazione territoriale recedente rimane obbligata al pagamento del contributo fino a tutto il 31 dicembre dell'anno successivo.

[5] Nel caso di esercizio da parte di ANCE del recesso dal rapporto associativo consegue la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e la permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

[6] Contro la deliberazione di cui al primo comma, lett. c) del presente articolo il Socio interessato può ricorrere all'Assemblea delle Associazioni Territoriali aderenti entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, inoltrando il ricorso al Presidente dell'ANCE.

[7] Sul ricorso decide in via definitiva l'Assemblea nella prima riunione.

Art.12

Soci aggregati

[1] Possono essere ammessi a far parte dell'ANCE, in qualità di Soci aggregati, Enti pubblici e privati, Organizzazioni imprenditoriali, Organismi professionali e imprese, operanti in campi di attività connesse con il processo produttivo dell'edilizia, sempreché non perseguano finalità in contrasto con gli scopi di cui all'art.3 del presente statuto.

[2] L'ammissione all'ANCE in qualità di Socio aggregato è deliberata di volta in volta dal Consiglio Generale che stabilisce, con uno specifico protocollo di accordo, le condizioni e le modalità del rapporto associativo, la contribuzione dovuta, i diritti e i doveri di ciascuno di essi rispettivamente nei confronti dell'ANCE e delle singole Associazioni territoriali, compresa la partecipazione ad organi di ANCE.

In particolare il protocollo di accordo deve prevedere l'adesione ai principi del codice etico, la contribuzione dovuta al sistema Ance dal socio aggregato stesso, nonché dalle singole imprese ad esso appartenenti e deve prevedere l'inquadramento delle singole imprese nelle Associazioni Territoriali nella qualità di Soci aggregati, alle condizioni economiche stabilite dall'Ance. Il doppio inquadramento, in qualità di imprese aggregate, opera solamente nei confronti di imprese che non applicano il CCNL edile.

[3] I Soci aggregati non hanno elettorato attivo e passivo.

TITOLO III ORGANI DELL'ANCE

Art.13 Elencazione

[1] Sono organi dell'ANCE:

- a. l'Assemblea dei Soci Ordinari
- b. il Consiglio Generale
- c. il Consiglio di Presidenza
- d. il Presidente;
- e. i Vice Presidenti;
- f. il Collegio dei Garanti Contabili;
- g. i Probiviri;
- h. il Tesoriere.

SEZIONE I ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI

Art.14 Costituzione - Computo dei voti

[1] L'Assemblea è costituita dalle Associazioni Territoriali aderenti, in regola con il pagamento dei contributi associativi.

[2] Ciascuna Associazione territoriale è rappresentata in Assemblea dal Presidente o da altra persona eleggibile alle cariche sociali, a norma dell'art. 31 primo comma, da lui delegata con atto scritto.

[3] Ciascun partecipante all'Assemblea può rappresentare nella stessa, oltre l'Associazione di appartenenza, una sola Associazione mediante specifica delega.

[4] Il Presidente dell'Organismo regionale può essere delegato a rappresentare un'Associazione territoriale della propria regione.

[5] Ciascun rappresentante che partecipa all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali può rappresentare nella stessa soltanto l'Associazione di appartenenza.

[6] Per ciascuna Associazione territoriale aderente, oltre al Presidente o alla persona da lui delegata, possono intervenire all'Assemblea altre due persone che abbiano i requisiti di cui all'art.31, primo comma.

[7] La facoltà di voto viene esercitata dal Presidente dell'Associazione Territoriale o dalla persona da lui delegata.

[8] Alle riunioni dell'Assemblea intervengono, i componenti del Consiglio Generale, del Collegio dei Garanti contabili e i Probiviri, tutti senza diritto di voto, salvo che ad essi competa quali rappresentanti delle Associazioni Territoriali aderenti.

[9] I voti spettanti in Assemblea a ciascuna Associazione territoriale aderente si calcolano in base:

- a) al numero delle imprese che risultano iscritte ad essa al 31 dicembre del penultimo anno solare precedente e denunciate per la iscrizione all'anagrafe dell'ANCE entro il successivo mese di febbraio, sempre che abbiano adempiuto integralmente agli obblighi di denuncia e versamento dei contributi associativi nei confronti dell'ANCE;
- b) alla media annua degli importi per contributi associativi in tutte le sue componenti che risultino versati per l'Associazione relativamente al penultimo, terzultimo e quartultimo anno solare precedente.

[10] Ai voti per impresa in regola con la contribuzione è attribuita una quota pari al 30% dei voti totali. A tal fine, definito il numero dei voti per fasce di contribuzione, secondo la tabella del successivo comma tredicesimo, si ricava il numero complessivo dei voti per impresa, che deve essere pari al 30% dei voti totali e lo si ripartisce fra le Associazioni Territoriali aderenti in proporzione al numero delle imprese in regola di ciascuna Associazione.

[11] Sono considerate in regola le imprese che nel triennio di riferimento abbiano adempiuto integralmente agli obblighi di denuncia e versamento dei contributi associativi nei confronti dell'ANCE.

[12] I voti attribuiti alle Associazioni Territoriali aderenti nell'Assemblea annuale chiamata a deliberare sugli adempimenti statutari di cui all'art. 17, comma primo, lett. b), sono validi anche per le eventuali Assemblee ordinarie e straordinarie tenute prima della successiva Assemblea annuale di cui alla richiamata norma del presente statuto.

[13] La determinazione dei voti in base ai contributi associativi si effettua sommando i voti risultanti dall'applicazione della tabella che segue:

per la parte del contributo compresa:

Fino a € 155,00 = 1 voto per ogni € 31,00 o frazione superiore a € 15,00

da € 155,01 a € 930,00 = 1 voto per ogni € 155,00 o frazione superiore a € 77,00;

da € 930,01 a € 3.100,00 = 1 voto per ogni € 310,00 o frazione superiore a € 155,00

oltre € 3.100,00 = 1 voto per ogni € 775,00 o frazione superiore a € 387,00

[14] I contributi associativi di cui all'art.8, secondo comma, riscossi per i lavori eseguiti dalle imprese fuori della circoscrizione della Associazione territoriale di appartenenza, vengono attribuiti, agli effetti del computo dei voti, con gli stessi criteri di ripartizione di cui all'art.9, terzo e quarto comma.

[15] Nei confronti delle Associazioni Territoriali per le quali, in relazione alla data di instaurazione del rapporto associativo, non risulti versato alcun contributo relativo agli anni di riferimento di cui al nono comma, lett. b), del presente articolo, il numero dei voti spettanti viene attribuito in base al solo numero delle imprese che risultano ad esse associate alla data della lettera di invito per la convocazione dell'Assemblea.

[16] L'Assemblea, con le modalità previste per l'Assemblea straordinaria, delibera un sistema di aggiornamento automatico dei criteri di computo dei voti determinati in base ai contributi associativi, stabilendo un rapporto fisso tra il totale dei voti attribuiti in base al numero delle imprese ed il totale dei voti attribuiti in base ai contributi associativi.

[17] L'Assemblea, con le stesse modalità di cui al comma precedente, stabilisce la periodicità dell'aggiornamento e le ulteriori modalità occorrenti.

Art.15 **Convocazione**

[1] L'Assemblea delle Associazioni aderenti è convocata, presso la sede sociale, almeno una volta l'anno di norma per una data non posteriore al 30 giugno.

[2] È convocata, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'ANCE o il Consiglio Generale o ne faccia richiesta scritta un numero di Associazioni che complessivamente dispongano, all'atto della richiesta, di almeno un quinto dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni Territoriali aderenti, a norma dell'art.14.

[3] La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o a mezzo telefax o per posta elettronica, spedita almeno quindici giorni prima della data della riunione. L'invito deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

[4] Il numero dei voti spettanti deve essere comunicato a ciascuna Associazione territoriale aderente entro e non oltre il terzo giorno precedente la data dell'adunanza.

[5] In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera raccomandata a mezzo telefax o per posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

Art.16

Riunioni e deliberazioni - Verbali

[1] L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in prima convocazione, è validamente costituita quando vi partecipino i rappresentanti di tante Associazioni Territoriali che dispongano complessivamente della maggioranza dei voti attribuiti alla totalità delle Associazioni Territoriali aderenti.

[2] Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione nella lettera di invito, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo del totale dei voti attribuiti.

[3] Per le elezioni delle cariche sociali, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando vi partecipino i rappresentanti di Associazioni Territoriali aderenti che dispongano complessivamente dei due terzi della totalità dei voti attribuiti e in seconda convocazione soltanto se vi è rappresentata la maggioranza dei voti attribuiti.

[4] All'inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre rappresentanti di Associazioni Territoriali aderenti quali Scrutatori.

[5] Funge da Segretario il Direttore Generale dell'ANCE o un Funzionario dell'Associazione da lui delegato o un Notaio.

[6] Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dal Presidente, salvo che per le elezioni delle cariche sociali che hanno luogo per scrutinio segreto.

[7] Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti in essa rappresentati e vincolano tutte le Associazioni Territoriali aderenti, anche se assenti o dissenzienti.

[8] L'elezione alla carica di Presidente o di Vice Presidente è fatta in prima o in seconda convocazione ai sensi dell'art.24.

[10] Le elezioni alle altre cariche sociali di cui all'art. 17, lett. f), sia in prima che in seconda convocazione, sono fatte a maggioranza relativa dei voti.

[11] Le deliberazioni stesse sono raccolte in un verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori e ne è data comunicazione a tutte le Associazioni aderenti.

[12] Contro le deliberazioni assunte in difformità dal presente statuto, ogni Associazione territoriale dissenziente può far ricorso ai Probiviri, di cui all'art. 30.

[13] Il ricorso, da inoltrarsi per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, deve pervenire alla sede dell'ANCE, a pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma undicesimo del presente articolo.

[14] Sul ricorso i Probiviri si pronunciano entro trenta giorni dalla data del ricevimento, comunicando il proprio motivato giudizio al Presidente dell'ANCE e all'Associazione ricorrente.

[15] Ove i Probiviri giudichino il ricorso stesso non manifestamente infondato, il Presidente dell'ANCE rinvia la deliberazione impugnata alla prima Assemblea chiedendo, sulla base della pronuncia dei Probiviri, una nuova deliberazione sulla quale non è ammesso ulteriore ricorso ai Probiviri medesimi.

Art.17
Attribuzioni dell'Assemblea

[1] Sono di competenza dell'Assemblea in sede ordinaria:

- a. la determinazione delle direttive di massima dell'azione associativa, sulla base della relazione del Presidente;
- b. l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- c. la determinazione della misura e delle modalità di calcolo e di riscossione dei contributi e delle quote di cui agli artt. 8 e 9, nonché le ulteriori determinazioni di cui al quarto comma dello stesso art.9;
- d. l'individuazione delle speciali categorie imprenditoriali di cui all'art.8, secondo comma, lett. b), nonché le determinazioni relative alla misura e alle modalità di calcolo e riscossione del contributo associativo annuo da esse dovuto;
- e. le deliberazioni per il finanziamento degli Organismi associativi regionali di cui all'art.37 decimo comma;
- f. eleggere, ogni quadriennio, di norma in anno pari, il Presidente e su proposta di questi, i Vice Presidenti, fra cui l'eventuale vicario e il Tesoriere; approvare il relativo programma di attività; eleggere, ogni quadriennio, in anno dispari e di norma nell'anno precedente l'elezione del Presidente, i Proviviri, i Garanti contabili e i 100 componenti del Consiglio Generale che sono espressione delle Associazioni Territoriali sulla base del loro peso associativo secondo il Regolamento allegato al presente statuto che ne forma parte integrante;
- g. le deliberazioni relative al rapporto associativo dell'ANCE con la Confederazione Generale dell'Industria Italiana;
- h. decidere i ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio Generale di cui agli artt.5, secondo comma, e 11, sesto comma;
- i. decidere i ricorsi di cui all'art.10, sesto comma e art. 33, ultimo comma;
- j. decidere i ricorsi di cui all'art. 37, settimo comma;

- k. deliberare l'adozione del Codice Etico e le sue modifiche;
 - l. definire le norme tipo degli statuti e dei regolamenti delle Associazioni Territoriali aderenti e degli Organismi regionali;
 - m. deliberare le modifiche al regolamento per l'attuazione del Referendum di cui all'art.19, sesto comma;
 - n. deliberare le modifiche al Regolamento per la formazione del Consiglio Generale;
 - o. assumere in genere ogni altra deliberazione che valga a raggiungere gli scopi sociali;
- [2] Sono di competenza dell'Assemblea, in sede straordinaria:
- a. modificare lo statuto ai sensi dell'art. 58,
 - b. deliberare lo scioglimento di Ance e nominare i liquidatori ai sensi dell'art. 59.

Art.18
Assemblea straordinaria

- [1] Per le Assemblee straordinarie si applicano le norme di cui agli artt. 58 e 59 e, in quanto compatibili, le norme contenute negli articoli di questa sezione.
- [2] Ciascun partecipante all'Assemblea può rappresentare nella stessa soltanto l'Associazione di appartenenza.

Art.19
Referendum

- [1] Le Associazioni Territoriali aderenti, su deliberazione del Consiglio Generale o su richiesta scritta di un numero di esse che complessivamente disponga di almeno un terzo dei voti di cui all'art. 14, possono essere consultate per referendum.

[2] Non possono formare oggetto di referendum le materie di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell' art.17, né quelle di competenza dell'Assemblea in sede straordinaria, salvo quanto previsto al sesto comma del presente articolo.

[3] Il Consiglio Generale determina le modalità di attuazione del referendum, nel quale le Associazioni Territoriali aderenti dispongono dello stesso numero di voti loro attribuiti per l'Assemblea, a norma dell'art.14.

[4] Il referendum è valido quando vi partecipino tante Associazioni Territoriali che dispongono complessivamente della maggioranza dei voti attribuiti, per l'Assemblea, alla totalità delle Associazioni Territoriali aderenti.

[5] La proposta oggetto del referendum è approvata se ha ricevuto almeno due terzi dei voti validamente espressi.

[6] In casi particolari il Consiglio Generale può sottoporre alle Associazioni Territoriali aderenti, mediante il referendum tra le stesse da effettuare nelle forme stabilite dall'apposito regolamento deliberato dall'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, le modificazioni dello statuto, da approvare sempre con le maggioranze indicate al terzo comma dell'art. 58.

[7] Dei risultati del referendum viene data particolareggiata comunicazione alle Associazioni Territoriali aderenti.

SEZIONE II

CONSIGLIO GENERALE

Art.20

Composizione

[1] Fanno parte di diritto del Consiglio Generale:

- i componenti del Consiglio di Presidenza;
- l'ultimo past president;
- i Presidenti degli Organismi Regionali.

[2] Il Consiglio generale è inoltre composto da:

- 100 rappresentanti espressi dagli associati sulla base dei pesi associativi secondo il Regolamento vigente;
- due componenti nominati dal Comitato grandi infrastrutture;
- un componente nominato dal Comitato lavori all'estero;
- cinque componenti nominati dalla Consulta nazionale delle specializzazioni tra i componenti effettivi;
- due componenti nominati dal Consiglio nazionale dei giovani imprenditori edili;
- il Presidente del Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi.

[3] Ove un Presidente di Organismo associativo regionale di categoria faccia parte del Consiglio Generale ad altro titolo, questi potrà indicare quale componente del Consiglio generale il Presidente di una delle Associazioni Territoriali dell'Organismo associativo regionale medesimo.

[4] Alle riunioni del Consiglio generale sono invitati a partecipare il Presidente del Collegio dei Garanti Contabili, due Garanti effettivi, i Proviviri e tutti i Past President antecedenti l'ultimo.

[5] Alle riunioni del Consiglio generale il Presidente può invitare, in via saltuaria, rappresentanti dei Soci, nonché esperti su specifici argomenti all'ordine del giorno.

[6] Il Consiglio generale dura in carica quattro anni e scade in occasione dell'Assemblea di ogni quadriennio di anno dispari, nell'anno precedente l'elezione del Presidente.

[7] Il Consiglio generale si riunisce, di norma, ogni 2 mesi.

[8] Ove nel corso del quadriennio di durata delle cariche sociali un componente il Consiglio generale cessi dalla carica o perda i requisiti per i quali è stato eletto, viene sostituito dall'istanza che lo aveva nominato e, nel caso in cui debba essere sostituito uno dei 100 componenti elettivi, ciò avviene per cooptazione da parte del Consiglio generale stesso, con successiva ratifica assembleare.

[9] Il componente subentrato resta in carica sino alla scadenza del Consiglio generale.

Art.21 **Attribuzioni**

[1] Il Consiglio generale è l'organo deliberante dell'ANCE.

[2] È competenza del Consiglio generale:

1. deliberare, anche in attuazione delle decisioni dell'Assemblea, gli indirizzi generali dell'azione associativa e su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente;
2. approvare le azioni strategiche di medio e lungo periodo ed i relativi programmi di lavoro annuali e pluriennali;
3. deliberare, ove lo ritenga opportuno, la convocazione dell'Assemblea delle Associazioni Territoriali aderenti;
4. stabilire, nell'anno di scadenza delle cariche sociali, la data della riunione dell'Assemblea delle Associazioni Territoriali aderenti che deve procedere all'elezione delle cariche sociali di cui all'art.17, lett.f);
5. proporre all'Assemblea il/i candidato/i a Presidente di cui all'art.24, comma nono e il relativo programma di attività;
6. richiedere, per problemi specifici, la trattazione da parte degli organi competenti dell'Associazione e l'assunzione delle iniziative conseguenti;
7. richiedere il parere delle Commissioni referenti competenti;
8. stabilire con apposito regolamento, ad inizio di ogni quadriennio decorrente dall'elezione del Presidente, l'eventuale istituzione di Comitati e Commissioni di studio, determinandone i compiti, la composizione, le procedure di formazione ed il loro coordinamento con le Commissioni referenti;
9. ratificare i provvedimenti adottati in via di urgenza dal Presidente, ai sensi dell'art. 24, comma venticinquesimo;

10. conferire le attribuzioni del Tesoriere ad uno dei propri componenti in caso di prolungata assenza o impedimento o di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio fino a quando non vengano a cessare l'assenza o l'impedimento stessi e in attesa che l'Assemblea, alla prima riunione, provveda all'elezione del nuovo Tesoriere;
11. proporre modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione ed esprimere pareri in merito ad analoghe proposte da parte di Associazioni Territoriali aderenti, a norma degli artt. 19, 58 e 59;
12. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto;
13. deliberare, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la consultazione per referendum delle Associazioni Territoriali aderenti, determinando le relative modalità di attuazione e nominando contestualmente gli scrutatori previsti dal regolamento per il referendum diretto all'approvazione di proposte di modifica dello statuto;
14. proporre all'Assemblea le modifiche al Codice Etico della Associazione;
15. approvare preventivamente gli statuti e i regolamenti delle Associazioni Territoriali e le loro successive modifiche secondo le medesime modalità di cui all'art. 36, nono e decimo comma e concedere, previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza di ANCE, eventuali deroghe;
16. approvare le norme di costituzione, di organizzazione e gli statuti degli Organismi associativi regionali ai sensi dell'art. 36 e concedere, previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza di ANCE, eventuali deroghe;
17. approvare i regolamenti proposti dalle Associazioni nazionali di settore, ai sensi dell'art.45, primo comma;
18. approvare mediante regolamento le norme di formazione e funzionamento del Consiglio nazionale giovani imprenditori edili, ai sensi dell'art.51;
19. definire le norme per l'utilizzo del logo ANCE nella denominazione delle Associazioni Territoriali aderenti e degli Organismi regionali;
20. formulare proposte all'Assemblea in ordine alle deliberazioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. g);
21. deliberare l'adesione dell'ANCE ad Associazioni, Organizzazioni ed Enti nazionali ed internazionali;

22. nominare o designare, su proposta del Consiglio di Presidenza i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Comitati, Commissioni ed in genere ovunque si renda necessaria od opportuna la rappresentanza dell'Associazione o della categoria;
23. deliberare sulle domande di ammissione all'ANCE di Associazioni Territoriali e sul recesso dell'Ance, nonché proporre all'Assemblea l'accoglimento delle domande di cui all'art.11, secondo comma;
24. deliberare l'ammissione in ANCE dei Soci aggregati di cui all'art. 12, e dei componenti aggregati della Consulta nazionale delle specializzazioni di cui all'art.48 stabilendo condizioni e modalità del particolare rapporto di adesione;
25. determinare le condizioni e le modalità per l'iscrizione delle imprese al Comitato lavori all'estero, a norma dell'art. 42, e fissare la misura dei contributi annuali dovuti dagli iscritti;
26. deliberare l'inquadramento delle imprese nelle Associazioni nazionali di settore, ai sensi dell'art.43, quinto comma e stabilire, tanto in linea generale quanto in casi specifici, le direttive per il coordinamento delle attività delle stesse Associazioni nazionali di settore ai sensi dell'art.43, ottavo comma;
27. stabilire su proposta del Comitato grandi infrastrutture i valori quantitativi dei parametri necessari alle imprese per essere inquadrate in detto Comitato;
28. deliberare la costituzione di Associazioni nazionali di settore o di comitati nazionali specialistici per ulteriori settori di specializzazione di cui all'art.47 comma terzo o la soppressione delle Associazioni nazionali di settore e/o dei Comitati stessi;
29. nominare i cinque componenti del Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi, di cui all'art.52, designando tra essi il Presidente del Comitato stesso;
30. adottare, su proposta del Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi, le deliberazioni di carattere generale attuative degli obblighi previsti per le Associazioni Territoriali aderenti dall'art.7;
31. proporre all'Assemblea la misura e le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi e delle quote di cui agli artt.8 e 9, nonché le ulteriori determinazioni di cui al quarto comma dello stesso art.9;

32. proporre all'Assemblea, sentiti il Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi e il Consiglio delle Regioni criteri e modalità di finanziamento degli Organismi associativi regionali, di cui all'art.17, primo comma, lett. e);
33. proporre all'Assemblea i criteri per l'individuazione delle speciali categorie imprenditoriali di cui all'art.8, secondo comma, lett. b), nonché per la determinazione della misura e delle modalità di calcolo e riscossione del contributo associativo annuo da esse dovuto;
34. verificare la congrua ed efficace amministrazione del patrimonio dell'Associazione fornendo al Consiglio di Presidenza indirizzi vincolanti;
35. di norma, entro il 30 maggio di ogni anno, proporre all'Assemblea il bilancio preventivo e presentare il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Presidenza accompagnati dalla relazione di cui all'art 57, quarto comma;
36. predisporre le dichiarazioni previste dalla normativa tributaria in vigore;
37. stabilire, anche in conformità alle linee di massima fissate dall'Assemblea ai sensi dell'art.17, primo comma, lett. a), le direttive generali dell'attività degli Organismi associativi regionali sui problemi che possano interessare l'intera categoria e controllare la conformità ad esse dell'azione di detti Organismi;
38. deliberare la sospensione e/o richiedere la modifica, su proposta del Consiglio delle Regioni o di propria iniziativa, sentito l'Organismo regionale interessato, di quelle azioni degli Organismi associativi regionali che possano risultare in contrasto con le direttive generali di cui all'art.17, lett. a) o comunque pregiudizievoli di interesse della categoria;
39. stabilire modalità e termini di trasmissione della documentazione comprovante il corretto svolgimento delle attività statutarie da parte degli Organismi Regionali;
40. individuare, di concerto con il Consiglio delle Regioni, indicatori oggettivi di valutazione delle performance degli Organismi Regionali;
41. ridurre o revocare il finanziamento in favore dell'Organismo Regionale, in caso di inadempimento o laddove l'attività svolta da quest'ultimo non giustifichi l'entità di detto finanziamento;
42. assumere in via di urgenza le deliberazioni di cui all'art. 11, secondo comma;
43. dichiarare la sospensione o la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell'Associazione, ai sensi dell'art. 33;

44. adottare i provvedimenti di cui agli artt. 10, 33 e 52;
45. nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale dell'Associazione e decidere in merito alla risoluzione del relativo rapporto di lavoro;
46. definire su proposta del Consiglio di Presidenza, sentito il Direttore Generale, le linee di indirizzo relative all'articolazione della struttura operativa dell'Associazione in base ai programmi di attività annuali e pluriennali approvati dal Consiglio generale stesso;
47. deliberare, ove occorra, l'istituzione di delegazioni o uffici distaccati dell'Associazione.

Art.22

Convocazione

[1] Il Consiglio generale è convocato anche fuori della sede sociale, di norma ogni 2 mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione o ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti il Consiglio generale stesso.

[2] La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o a mezzo telefax o per posta elettronica, spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione. L'invito deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

[3] In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o per posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni.

Art.23

Riunioni – deliberazioni – Verbali

[1] Le riunioni del Consiglio generale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e sono valide quando vi partecipino almeno un terzo dei componenti il Consiglio generale stesso aventi diritto al voto.

[2] Funge da Segretario il Direttore Generale dell'ANCE o un Funzionario dell'Associazione da lui delegato.

[3] Ciascun componente il Consiglio generale ha diritto ad un voto

[4] Ciascuno dei 100 componenti elettivi del Consiglio generale può delegare altro componente il Consiglio medesimo purché appartenente alla medesima regione.

[5] Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Presidente, salvo che almeno venti componenti del Consiglio generale, presenti alla riunione, richiedano che la votazione sia fatta per scrutinio segreto.

[6] Le decisioni del Consiglio generale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio generale stesso presenti alla riunione.

[7] La delibera in ordine alla convocazione dell'assemblea di cui all'art. 21 secondo comma, punto 3) è assunta con voto favorevole di almeno 25 componenti il Consiglio generale stesso.

[8] La decisione del Consiglio generale in ordine all'argomento di cui all'art. 21, secondo comma, punto 2), è assunta con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti.

[9] In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci; nelle votazioni per scrutinio segreto, la votazione è ritenuta nulla e viene ripetuta. In caso di parità alla quarta votazione, questa ha valore di rigetto.

[10] Le decisioni del Consiglio generale sono riportate in un verbale, con raccolta in sequenza cronologica in appositi volumi annuali.

[11] Copia del verbale è inviata, a cura della Segreteria, tempestivamente e comunque di norma non oltre trenta giorni successivi alla riunione, ai componenti del Consiglio generale.

[12] È facoltà del Presidente disporre che siano stralciate dal testo dei verbali, inviati ai componenti il Consiglio generale stesso, le decisioni delle quali non ritenga opportuna la divulgazione. I consiglieri potranno comunque prendere visione dei verbali integrali presso la sede.

Art.24
Presidente
Elezione, durata e attribuzioni

[1] Il Presidente dell'Associazione è eletto, di norma entro il mese di giugno di ogni quadriennio in anno pari, dall'Assemblea, su proposta del Consiglio generale, e dura in carica per un quadriennio, senza possibilità di ulteriori rielezioni.

[2] La proposta del Consiglio generale viene assunta unicamente con il voto manifestato dai 100 componenti elettivi di cui all'art.20.

[3] A tal fine, la Commissione di designazione di cui all'art. 25 rimane in carica per otto settimane dalla data del suo insediamento, termine massimo entro il quale il Consiglio generale deve esprimere il voto per la designazione del/dei candidato/i a Presidente di cui al comma nono del presente articolo.

[4] Nelle prime due settimane, previa apposita comunicazione ai soci ordinari la Commissione di designazione acquisisce eventuali autocandidature e ne verifica, d'intesa con i Probiviri, il possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto, acquisendo la relativa autocertificazione.

[5] La stessa Commissione di designazione comunica agli interessati la conclusione degli accertamenti preliminari e dispone di quattro settimane per effettuare la più ampia consultazione dei componenti elettivi del Consiglio generale aventi diritto al voto in materia e dei membri dell'Assemblea non rappresentati in Consiglio generale, raccogliendo riservatamente ogni valutazione ed indicazione di preferenza sulle candidature selezionate.

[6] Laddove non dovesse emergere su nessun nominativo un significativo consenso, spetta alla Commissione di designazione verificare l'emersione di eventuali altre candidature che saranno sottoposte alle medesime verifiche di cui al precedente comma quarto.

[7] Al termine delle consultazioni, la Commissione di designazione individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura e ad illustrare il proprio programma di fronte al Consiglio generale almeno due settimane prima dell'Assemblea che voterà a scrutinio segreto il Presidente designato.

[8] Devono essere ammessi alla presentazione della propria candidatura, previa verifica di cui al precedente comma quarto, anche coloro che certifichino per iscritto di poter disporre di un consenso pari ad almeno il 20% dei voti rappresentati nell'Assemblea dei Delegati, in regola con il versamento dei contributi associativi, purché provenienti da Associazioni di almeno 5 diverse regioni ripartite tra le aree geografiche definite "nord centro sud".

[9] Il Consiglio Generale propone all'Assemblea fino ad un massimo di due candidati, deliberando secondo le seguenti modalità:

- a) in caso di unica candidatura, questa viene sottoposta a votazione di approvazione o non approvazione;
- b) in caso di due candidature, queste vengono sottoposte in un unico pacchetto a votazione di approvazione o non approvazione.

[10] In entrambi i casi la votazione in Consiglio generale avverrà con un quorum pari alla maggioranza semplice dei presenti aventi diritto. Laddove la proposta non venisse approvata, la procedura di designazione deve essere ripetuta con un nuovo giro di consultazioni della Commissione di Designazione.

[11] Qualora le candidature ufficiali siano in numero superiore a due, si procede alla votazione sui singoli nominativi e vanno al ballottaggio in Assemblea i due candidati più votati che in ogni caso abbiano raggiunto almeno il 20%.

[12] Laddove nessuno dei candidati raggiungesse il quorum, la procedura di designazione deve essere ripetuta con un nuovo giro di consultazioni della Commissione di Designazione.

[13] Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza qualificata del 66% dei voti espressi dagli associati presenti.

[14] In assenza di raggiungimento del quorum richiesto, si procede alla ripetizione della votazione.

[15] In caso di esito ancora negativo, si procede ad una terza votazione con un quorum pari alla maggioranza semplice (50% più uno) dei voti espressi dagli associati presenti.

[16] Laddove anche il terzo scrutinio non producesse esito positivo, viene effettuata una quarta votazione con lo stesso quorum della terza.

[17] Nel caso di ulteriore mancanza del quorum richiesto, la procedura di elezione dovrà essere ripetuta con un nuovo giro di consultazioni della Commissione di designazione.

[18] Nel caso in cui, anche all'esito della ripetizione del giro di consultazioni non venga raggiunto in Assemblea il quorum necessario per l'elezione del Presidente, entro i 30 giorni successivi deve essere sorteggiata una nuova Commissione di designazione dalla stessa rosa di nominativi individuata all'inizio della procedura di rinnovo di cui all'art.25, con esclusione dei tre nominativi già sorteggiati.

[19] La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica in seno all'Associazione ed è incompatibile con la carica di Presidente di Associazione territoriale aderente o comunque di organizzazioni industriali o di categoria, di ambito territoriale o regionale.

[20] Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

[21] Egli ha, inoltre, titolo per esperire tutte le vie giudiziali utili a tutelare i diritti dell'Associazione.

[22] In particolare è competenza del Presidente:

1) convocare l'Assemblea, il Consiglio Generale, il Consiglio di Presidenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;

2) attribuire ai sette Vice Presidenti elettivi le deleghe di responsabilità per ciascuna delle attività fondamentali dell'ANCE di cui all'art. 26;

3) nominare, ai sensi e con le modalità di cui agli artt.41 e 42 i componenti le Commissioni referenti e il Comitato lavori all'estero;

4) curare che l'elezione e la nomina a cariche sociali o l'affidamento di particolari incarichi deliberate dai competenti organi dell'Associazione siano notificati ai soggetti prescelti ed ai componenti del Consiglio generale;

5) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione a norma dell'art.56;

6) su proposta del Direttore Generale, assumere e licenziare il Personale dirigente dell'Associazione e determinarne il trattamento economico;

7) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma dello statuto.

[23] Il Presidente, su proposta del Vice Presidente competente per materia, può procedere, in ordine ai problemi dei singoli settori di attività dell'ANCE, alla consultazione diretta delle imprese operanti nei settori medesimi convocandole, per il tramite delle Associazioni Territoriali, in apposite Assemblee.

[24] Viene utilizzata a tali fini l'anagrafe delle imprese associate di cui all'art.4 del presente statuto.

[25] In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio generale, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione.

[26] In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente elettivo da lui designato vicario e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente elettivo più anziano di età.

[27] In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente – per dimissioni o per impedimento o per qualsiasi altro motivo – subentra il vice presidente vicario.

Art. 25

Commissione di designazione

[1] Spetta alla Commissione di designazione presiedere al corretto ed efficace svolgimento del processo organizzativo per l'elezione del Presidente, secondo le fasi, le modalità e i tempi previsti dall'art. 24.

[2] Alla Commissione di designazione sono attribuite funzioni proattive di selezione delle candidature e di analisi e possibile sintesi delle indicazioni di preferenza, delle valutazioni programmatiche e delle aspettative di rappresentanza espresse nel corso delle consultazioni.

[3] Il Collegio Speciale dei Probiviri dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvede, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di 7 nominativi e con esclusione dei Presidenti in carica degli Associati ordinari.

[4] Tali nominativi devono essere espressione particolarmente qualificata, per storia imprenditoriale ed associativa, di imprese aderenti agli Associati ordinari e in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico.

[5] Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio di Presidenza e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei 3 componenti effettivi della Commissione di designazione.

[6] I tre componenti effettivi, entro una settimana, procedono al proprio insediamento e da tale momento decorre il termine di otto settimane previsto dall'art.24 per arrivare al voto del Consiglio generale.

[7] Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione.

Art.26

Vice Presidenti

[1] L'Assemblea elegge, su proposta del Presidente, fino ad un massimo di sette Vice Presidenti.

[2] La votazione avviene sul complesso dei candidati proposti.

[3] A ciascuno dei Vice Presidenti elettivi il Presidente attribuisce, al momento della proposta all'Assemblea, una delega di responsabilità per le seguenti attività:

- relazioni industriali ed affari sociali
- rapporti interni
- opere pubbliche
- edilizia e territorio
- tecnologia e innovazione
- economico-fiscale tributario
- centro studi.

[4] Per ciascuna delega di cui al terzo comma del presente articolo è istituita una Commissione referente di cui all'art.40.

[5] La Presidenza di ognuno dei predetti organi è affidata al Vice Presidente elettivo rispettivamente responsabile.

[6] Sono Vice Presidenti di diritto dell'ANCE: il Presidente del Comitato grandi infrastrutture, il Presidente del Comitato lavori all'estero, il Presidente della Consulta nazionale delle specializzazioni, il Presidente del Consiglio delle regioni, il Presidente del Consiglio nazionale giovani imprenditori edili, il Presidente del Comitato per il Mezzogiorno e le Isole.

[7] I Vice Presidenti di diritto scadono con il venir meno della loro carica.

[8] I Vice Presidenti elettivi hanno mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta, e scadono con il Presidente in carica all'atto della rispettiva nomina.

[9] In caso di impedimento di un Vice Presidente elettivo, si procede alla sua sostituzione per cooptazione da parte del Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente con scelta tra i componenti del Consiglio generale.

[10] Nel frattempo, tale carica può essere assunta ad interim dal Presidente dell'ANCE o affidata ad un Vice Presidente elettivo.

[11] La carica di Vice Presidente elettivo non è cumulabile, di norma, con più di una carica di Presidente di Associazione territoriale aderente o comunque di Organizzazione industriale di categoria, di ambito territoriale o regionale.

[12] Ai componenti il Consiglio generale possono essere affidati dal Presidente specifici incarichi, anche in relazione a cariche ricoperte nell'ANCE.

Art.27

Consiglio di Presidenza

[1] Sono componenti del Consiglio di Presidenza il Presidente, i Vice Presidenti eletti ogni quadriennio, in anno pari, dall'Assemblea, su proposta del Presidente e il Tesoriere.

[2] Fanno, altresì, parte del Consiglio di Presidenza, in qualità di Vice Presidenti di diritto:

- il Presidente del Comitato grandi infrastrutture
- il Presidente del Comitato lavori all'estero
- il Presidente del Consiglio delle Regioni
- il Presidente del Consiglio nazionale dei giovani imprenditori edili
- il Presidente della Consulta delle specializzazioni
- il Presidente del Comitato per il Mezzogiorno e le Isole

[3] Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, si applicano le previsioni di cui all'art. 26 ottavo e nono comma.

[4] Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno.

[5] Il Consiglio di Presidenza si riunisce, di norma, con cadenza quindicinale.

[6] Dura in carica quattro anni e scade in occasione dell'Assemblea di rinnovo della carica del Presidente.

[7] I Vice Presidenti elettivi non possono durare in carica consecutivamente per più di otto anni, mentre quelli di diritto scadono con il venir meno della loro carica.

[8] Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) proporre al Consiglio generale le linee strategiche dell'azione di Ance e darne attuazione;
- b) coordinare le linee politiche dell'Associazione;
- c) provvedere alla gestione economico finanziaria dell'Associazione ai sensi dell'art. 56 nel rispetto degli indirizzi vincolanti espressi dal Consiglio generale;

- d) predisporre la proposta di bilancio consuntivo, di delibera contributiva per la successiva approvazione del Consiglio generale;
- e) predisporre la proposta di bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio generale entro dicembre di ogni anno;
- f) proporre al Consiglio generale la nomina o la designazione dei rappresentanti dell'Associazione di cui all'art.21 comma due, punto 22);
- g) attribuire al Direttore Generale, su proposta del Presidente, la qualifica di delegato della Presidenza;
- h) definire, su proposta del Direttore Generale, l'articolazione della struttura operativa dell'Associazione, formulare le direttive per il trattamento del personale ed approvare i relativi regolamenti;
- i) intervenire d'urgenza su materie delegate al Consiglio generale e sottoporre allo stesso a ratifica le relative determinazioni alla prima riunione successiva.

[9] Il Consiglio di Presidenza delibera e esprime pareri in merito ad ogni altra materia a esso demandata da norme del presente statuto.

Art. 28

Delegato della Presidenza

[1] Al Delegato della Presidenza, eventualmente nominato ai sensi dell'art.27, nono comma lettera g), compete:

- 1) seguire l'attività delle Commissioni referenti, e degli Organi consultivi allo scopo di promuoverne, ove necessario, il relativo reciproco coordinamento;
- 2) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- 3) partecipare alle periodiche riunioni del Consiglio di Presidenza;

- 4) partecipare, con diritto di voto consultivo, alle riunioni del Consiglio generale;
- 5) esercitare altre eventuali competenze delegategli dal Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti.

SEZIONE III

COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI

Art. 29

Composizione e durata - Attribuzioni

[1] Il Collegio dei Garanti Contabili è composto da tre Garanti effettivi eletti dall'Assemblea che nomina anche tra essi il Presidente del Collegio stesso.

[2] Il Collegio dei Garanti Contabili dura in carica un quadriennio e può essere eletto per un ulteriore mandato consecutivo, con possibilità di rielezione dopo un intervallo di un mandato.

[3] L'Assemblea, inoltre, elegge due Garanti contabili supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica di membri effettivi del Collegio.

[4] Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti Contabili sia nominata persona prescelta ai sensi del terzo comma dell'art. 31, l'Assemblea, all'atto stesso della nomina, deve determinarne gli eventuali rimborsi o emolumenti.

[5] Il Collegio dei Garanti Contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.

[6] Il Presidente del Collegio dei Garanti Contabili e i due Garanti effettivi partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea, e del Consiglio generale.

[7] Delle riunioni del Collegio dei Garanti Contabili si redige il verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

SEZIONE IV

I PROBIVIRI

Art.30

Composizione e durata - Attribuzioni

[1] L'Assemblea di giugno di ogni quadriennio dispari, nell'anno precedente l'elezione del Presidente elegge, a scrutinio segreto, otto Probiviri, i quali durano in carica un quadriennio e possono essere eletti per un ulteriore mandato consecutivo, con possibilità di rielezione dopo un intervallo di un mandato.

[2] Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di cinque preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

[3] A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

[4] Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso di comprovati requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità.

[5] La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente, di Vice Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Ance.

[6] Spetta a tre Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal presente articolo, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

[7] Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato, anche su istanza di un solo ricorrente, alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea che non siano stati designati allo svolgimento delle funzioni interpretative. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti.

[8] In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta anche da uno solo dei Probiviri nominati, al Presidente del Tribunale di Roma e sarà scelto tra quelli eletti dall'Assemblea.

[9] I ricorsi devono essere presentati entro 90 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione la cui somma è determinata dal Collegio Speciale dei Probiviri, a pena di irricevibilità del ricorso.

[10] Il deposito cauzionale deve essere versato in favore di ANCE nazionale ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito.

[11] In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

[12] Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

[13] Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

[14] Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

[15] Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

[16] Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione attraverso raccomandata A/R o PEC.

[17] Il lodo è appellabile ricorrendo esclusivamente ai restanti cinque Probiviri di ANCE, non interessati dalla controversia in primo grado, riuniti in Collegio, che decidono in via definitiva, senza possibilità di ulteriore appello.

[18] Sempre costituiti in Collegio arbitrale, i Probiviri possono essere aditi, in sede di appello, per le controversie decise dai Probiviri delle componenti territoriali e regionali del sistema, siano essi Collegi o Sezioni, e decidono in via definitiva, senza possibilità di ulteriore appello.

[19] In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri delle Associazioni Territoriali, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri nazionali in funzione surrogatoria.

[20] In tale caso l'eventuale appello, avverso la decisione resa dal Collegio giudicante composto dai Probiviri di Ance, è rimesso ai restanti cinque Probiviri di Ance non investiti nella vertenza in primo grado, che decidono in via definitiva, senza possibilità di ulteriore appello.

[21] Salvo diversa disposizione, l'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

[22] Fatto salvo quanto previsto dall'art.10 la sospensione, la sostituzione e la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse previa audizione degli interessati a norma del codice etico.

[23] Ai fini di cui ai commi sesto e settimo del presente articolo, gli otto Probiviri designano, per la durata di un anno, tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sul sistema associativo, i quali potranno agire anche d'ufficio.

[24] Il Collegio Speciale dei Probiviri esercita altresì i compiti di cui all'art.25 del presente statuto.

[25] Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

[26] I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

SEZIONE V

CARICHE SOCIALI

Art.31

Eleggibilità

[1] Possono essere eletti o nominati alle cariche sociali dell'ANCE e possono essere scelti a delegati all'Assemblea, i Presidenti delle Associazioni Territoriali aderenti ed inoltre i titolari e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte alle Associazioni Territoriali medesime ed in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse, purché muniti di delega o specifica procura.

[2] Coloro i quali siano chiamati a ricoprire qualunque carica sociale devono uniformarsi ai principi previsti dal codice etico di ANCE e rilasciare autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti ivi previsti.

[3] Alla carica di Proboviro e di Presidente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

[4] Criteri conformi debbono essere previsti dagli statuti delle Associazioni Territoriali aderenti e degli Organismi associativi regionali per i requisiti di eleggibilità alle rispettive cariche sociali.

Art.32

Durata

[1] Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale.

[2] Per le cariche sociali di competenza dell'Assemblea, a norma dell'art.17, lett. f), il quadriennio decorre dal giorno della Assemblea che elegge le cariche medesime e scade il giorno della Assemblea che, nel quarto anno successivo, procede al rinnovo delle cariche stesse.

Art.33

Sospensione o decadenza

[1] Decadono dalle cariche sociali dell'Associazione coloro che perdono i requisiti di cui all'art.31 del presente statuto.

[2] Decadono inoltre dalle cariche stesse coloro che non partecipino per quattro sedute consecutive alle riunioni dell'organo al quale appartengono, non fornendo adeguata giustificazione in ordine all'assenza e comunque non partecipino per sei sedute consecutive.

[3] Inoltre, nei confronti delle persone chiamate a ricoprire, per nomina o per elezione o di diritto, cariche sociali in organi dell'ANCE, è adottato il provvedimento di sospensione o decadenza dalle cariche in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi contributivi delle proprie imprese, ovvero di mancata iscrizione presso l'Associazione territoriale competente delle imprese di cui ha la titolarità o il controllo di maggioranza, ovvero di mancata comunicazione di dati richiesti per la predisposizione dell'anagrafe delle imprese e/o delle cariche sociali.

[4] La decadenza è dichiarata dal Consiglio generale e, a tal fine, il Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone allo stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente statuto.

[5] La decadenza comporta la revoca degli incarichi, conferiti dall'ANCE, in organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche in seno all'ANCE.

[6] Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE.

[7] La decadenza è dichiarata dal Consiglio generale.

[8] Per le situazioni di cui al comma precedente, la decadenza dovrà essere stabilita, nei relativi statuti o regolamenti, anche per le cariche in seno alle Associazioni Territoriali aderenti ed agli Organismi associativi regionali.

[9] Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio generale a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere all'Assemblea.

Art.34 Gratuità

[1] Le cariche sociali sono gratuite.

TITOLO IV CONSULTA DEI PRESIDENTI

Art. 35 Composizione e compiti

[1] Per la consultazione in merito ai problemi del settore, il Presidente dell'ANCE, può convocare periodiche riunioni della Consulta dei Presidenti cui partecipano:

- il Consiglio di Presidenza,
- i Presidenti delle Associazioni Territoriali aderenti,
- i Presidenti degli Organismi associativi regionali,
- i componenti la Consulta nazionale delle specializzazioni,
- i Presidenti dei soci aggregati.

[2] L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare.

[3] La Consulta è presieduta dal Presidente dell'ANCE.

[4] Partecipano alla Consulta anche i Direttori o Segretari delle Organizzazioni di cui al primo comma del presente articolo.

[5] La Consulta può essere aperta alla partecipazione di invitati e di esperti nelle materie poste all'ordine del giorno.

TITOLO V

ORGANISMI ASSOCIATIVI REGIONALI

Art.36

Costituzione

[1] L'ANCE promuove lo sviluppo ed il coordinamento dell'azione associativa a livello regionale per tutti i problemi di interesse comune della categoria.

[2] A tal fine, ai sensi dell'art. 36 e ss., le Associazioni Territoriali aderenti di una medesima regione o di più regioni finitime costituiscono, in via autonoma o nell'ambito delle Federazioni regionali degli industriali, l'Organismo associativo regionale che assume la rappresentanza della categoria nei confronti delle Autorità, Enti ed Amministrazioni regionali e l'ANCE ne è socio di diritto.

[3] Nelle Regioni nelle quali è presente un'unica Associazione territoriale aderente all'ANCE, anche a seguito di fusioni e/o aggregazioni, l'Associazione territoriale medesima assume anche la rappresentanza regionale della categoria a tutti gli effetti derivanti dal presente statuto e tale rappresentanza permane anche nel caso in cui l'Associazione territoriale aderisca ad un Organismo associativo interregionale.

[4] La costituzione degli Organismi regionali deve essere portata tempestivamente a conoscenza dell'ANCE, insieme con le norme adottate per l'organizzazione degli Organismi stessi.

[5] Gli statuti degli Organismi regionali devono essere conformi alle norme tipo deliberate dall'Assemblea di ANCE.

[6] Gli Organismi regionali sono tenuti all'adeguamento dei propri statuti entro sei mesi dalla comunicazione delle delibere assunte dagli organi competenti.

[7] Il mancato adeguamento comporta la nullità delle norme difformi e l'automatica applicazione delle norme stabilite dall'ANCE.

[8] Tali norme e le loro successive modifiche sono sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio generale che ne valuta la conformità ai principi ed agli indirizzi di cui al precedente quinto comma.

[9] Il Consiglio generale deve deliberare entro la prima riunione utile e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricezione all'ANCE delle modifiche predette.

[10] In caso di espressa approvazione o di silenzio assenso, le modifiche degli statuti degli Organismi regionali entrano in vigore, a seguito dell'approvazione delle rispettive Assemblee. Sono fatte salve le norme che risultino in contrasto con le deliberazioni del Consiglio generale medesimo, in materia di statuti e regolamenti.

[11] I Presidenti degli Organismi associativi regionali sono membri di diritto del Consiglio generale e del Consiglio delle Regioni.

Art.37

Compiti e funzionamento

[1] E' competenza degli Organismi regionali:

- a) rappresentare in via esclusiva gli interessi della categoria nei confronti della Regione e nei confronti degli altri enti di livello regionale, nonché articolazioni periferiche regionali di altre Amministrazioni Pubbliche;
- b) esaminare, trattare e coordinare i problemi generali della categoria a livello regionale, assumere le decisioni che di volta in volta si renderanno opportune ed intervenire presso autorità, enti ed amministrazioni per la soluzione dei problemi stessi;
- c) effettuare il coordinamento degli interessi territoriali della categoria ai fini della loro espressione unitaria nei rapporti con gli organismi esterni a livello regionale;
- d) designare i rappresentanti della categoria in organizzazioni, enti ed amministrazioni a livello regionale, compresi gli organismi Ance in cui sia prevista una rappresentanza regionale;
- e) favorire il coordinamento nelle designazioni e nelle attività dei rappresentanti della categoria negli organi statuari di Ance;
- f) esaminare i problemi che vengono trattati in seno agli organi decisionali dell'Ance in cui siano previste competenze e rappresentanze regionali e riportare in tali sedi la volontà dell'Organismo regionale;
- g) promuovere e curare i servizi di diretta utilità per le Associazioni Territoriali e le imprese che gli siano delegati dalle Associazioni Territoriali o per i quali si sia ritenuta la unificazione generale a livello regionale;

- h) favorire la collaborazione e il coordinamento fra le Associazioni Territoriali salvaguardando e valorizzando gli aspetti e le specificità di eccellenza delle Associazioni Territoriali medesime e, in tale quadro, promuovere attività e iniziative di interesse comune per ottimizzare l'uso delle risorse e aumentare la coesione del sistema;
- i) promuovere ed effettuare studi e ricerche su materie di interesse della categoria;
- j) svolgere gli ulteriori compiti che potranno essere demandati dall'Ance e dalle Associazioni Territoriali e compiere in genere tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere le finalità statutarie.

[2] Gli Organismi regionali sono tenuti a conformare le proprie azioni alle direttive generali dell'Associazione nazionale e devono tenersi in stretto collegamento con l'Ance comunicando gli argomenti posti all'ordine del giorno nelle riunioni degli organi direttivi, trasmettendo i verbali delle riunioni stesse e dando notizia dei problemi insorti a livello regionale che rivestono aspetti di interesse generale della categoria o, comunque, di particolare importanza o di interesse di altre regioni.

[3] Il Presidente dell'ANCE ha facoltà di intervenire alle riunioni degli Organi Direttivi degli Organismi regionali ed è componente dell'Assemblea degli Organismi stessi.

[4] A livello operativo, mediante riunioni periodiche, è assicurato un coordinamento tra la Direzione generale dell'ANCE e i Direttori regionali, con il coinvolgimento delle rispettive strutture funzionali.

[5] Gli Organismi regionali sono tenuti, su delibera del Consiglio generale dell'ANCE, ai sensi dell'art.21, punto 38), a sospendere o a modificare le proprie azioni che possano risultare in contrasto con le direttive generali dell'Associazione nazionale o comunque pregiudizievoli di interessi della categoria.

[6] Qualora l'Organismo associativo regionale non ottemperi alle direttive del Consiglio generale dell'ANCE, in ordine ad azioni da svolgere su provvedimenti della Regione pregiudizievoli per gli interessi della categoria, il Presidente dell'ANCE investe della questione il Consiglio generale medesimo per i provvedimenti e le iniziative del caso.

[7] Contro le deliberazioni del Consiglio generale di cui al sesto comma del presente articolo ed entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte degli Organismi regionali interessati, questi possono, tuttavia, ricorrere all'Assemblea dell'ANCE che decide in via definitiva, entro la prima riunione utile.

[8] Agli Organismi regionali devono essere assicurate dall'ANCE e dalle Associazioni Territoriali risorse finanziarie adeguate ai compiti ed alle funzioni che gli Organismi stessi sono chiamati a svolgere, ai sensi del presente articolo, sulla base anche di determinazioni ed indirizzi stabiliti dall'Assemblea dell'ANCE.

[9] Il finanziamento proveniente dall'ANCE è erogato a condizione della effettiva operatività dell'Organismo regionale e della sua autonomia di gestione finanziaria rispetto alle Federazioni regionali degli industriali.

[10] In relazione a quanto precede, la proposta all'Assemblea da parte del Consiglio generale, ai sensi dell'art. art. 21 punto 32), è formulata sentito il parere del Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi.

TITOLO VI

CONSIGLIO DELLE REGIONI

Art.38

Composizione

[1] Il Consiglio delle Regioni è costituito dai Presidenti degli Organismi associativi regionali i quali, in caso di impedimento, possono delegare a sostituirli nella riunione del Consiglio un Vice Presidente dell'Organismo associativo regionale medesimo. Non è ammessa, peraltro, delega nelle funzioni di Presidente del Consiglio, né per la riunione convocata per l'elezione di tale carica.

[2] Il Presidente del Consiglio delle Regioni è Vice Presidente di diritto e componente del Consiglio di Presidenza.

[3] I componenti il Consiglio delle Regioni sono di diritto componenti del Consiglio generale dell'ANCE.

[4] Il Consiglio delle Regioni, nel corso della sua prima riunione elegge, di concerto con il Presidente dell'ANCE, un Presidente prescelto fra i suoi componenti.

[5] In caso di assenza o di impedimento del Presidente le riunioni sono convocate e presiedute dal componente il Consiglio più anziano di età.

[6] Il Presidente del Consiglio ha facoltà di invitare alle riunioni i Direttori degli Organismi associativi regionali.

[7] I componenti il Consiglio delle Regioni hanno ciascuno diritto ad un voto.

[8] Per quanto non previsto dal presente statuto in merito alla elezione del Presidente, all'ordinamento ed al funzionamento del Consiglio delle Regioni si fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni del regolamento di cui all'art. 21 punto 8).

Art.39 **Attribuzioni**

[1] È competenza del Consiglio delle Regioni:

a) esaminare i problemi della categoria di specifico interesse regionale e proporre soluzioni ai competenti organi dell'ANCE; a tal fine il Consiglio delle Regioni esamina in funzione consultiva i documenti elaborati dalle Commissioni referenti nei casi in cui riguardino materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ovvero atti normativi statali che comportino l'adozione di provvedimenti attuativi regionali;

b) dare parere e formulare proposte, anche su richiesta del Presidente dell'ANCE, sulle iniziative che abbiano per fine la promozione ed il coordinamento dell'attività degli Organismi associativi regionali, nonché sulle determinazioni e gli indirizzi relativi ai criteri ed alle modalità di finanziamento degli Organismi associativi regionali medesimi, di cui all'art. 37, nono comma;

c) esprimere pareri e proposte, anche in relazione alle attribuzioni riconosciute al Consiglio generale, ai sensi dell'art. 21 punti 16) e 38) allo scopo di assicurare che l'attività degli Organismi associativi regionali non contrasti con le direttive generali dell'ANCE e non sia comunque pregiudizievole di interessi della categoria;

d) concordare con il Consiglio generale, indicatori oggettivi di valutazione delle performance degli Organismi regionali;

e) designare, individuandolo nel proprio ambito, un proprio rappresentante nel Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi.

TITOLO VII

COMMISSIONI REFERENTI

Art.40

Elencazione

[1] Sono costituite in seno all'ANCE le seguenti Commissioni referenti:

- 1) Commissione referente per le relazioni industriali ed affari sociali;
- 2) Commissione referente per i rapporti interni;
- 3) Commissione referente per le opere pubbliche;
- 4) Commissione referente per l'edilizia e territorio;
- 5) Commissione referente tecnologia e innovazione;
- 6) Commissione referente economico-fiscale tributario;
- 7) Commissione referente centro studi

Art.41

Composizione – Competenze

[1] Ciascuna Commissione referente è presieduta dal Vice Presidente elettivo al quale, ai sensi dell'art. 26, è attribuita delega di responsabilità per ciascun settore dell'attività dell'ANCE .

[2] Le Commissioni referenti sono costituite da un massimo di quaranta componenti nominati dal Presidente dell'ANCE, di concerto con il rispettivo Vice Presidente elettivo, tenendo conto di un'adeguata rappresentatività territoriale e settoriale.

[3] Ai fini della nomina dei componenti, le Associazioni territoriali aderenti e i settori specialistici su richiesta dell'ANCE ed entro il termine da questa fissato, designano uno o più candidati eleggibili alle cariche sociali a norma dell'art.31 e idonei alla nomina.

[4] Ciascun settore specialistico, aderente alla consulta nazionale delle specializzazioni, designa un proprio rappresentante in seno a ciascuna commissione referente.

[5] Le Associazioni Territoriali aderenti hanno facoltà di effettuare le designazioni, in modo coordinato, per il tramite dell'Organismo associativo regionale.

[6] Di tali designazioni il Presidente dell'Associazione potrà tenere conto nelle nomine di cui al secondo comma del presente articolo.

[7] Ai fini della composizione delle Commissioni referenti è possibile nominare quali esperti e senza diritto di voto, anche persone che non siano eleggibili alle cariche sociali.

[8] Il Presidente dell'ANCE cui lo statuto affida il compito di formare le Commissioni referenti dovrà curare che i designati alle cariche rappresentino imprese associate effettivamente operative; con adeguate contribuzioni all'ANCE; qualificate sul piano imprenditoriale; effettivamente operanti nel settore di competenza della Commissione referente per la quale sono stati designati e che vi sia un'adeguata distribuzione territoriale dei componenti stessi.

[9] Fanno altresì parte di diritto delle Commissioni referenti dell'ANCE i responsabili degli Organismi associativi regionali preposti alle rispettive linee, come previsto dal regolamento degli Organismi associativi regionali e fino a due componenti espressi dal Comitato grandi infrastrutture di cui al successivo art. 49.

[10] Nel corso della prima riunione, ogni Commissione referente elegge, nel proprio ambito e su proposta del Presidente della Commissione medesima, un Vice Presidente che coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

[11] È compito delle Commissioni referenti di elaborare proposte e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza nonchè di formulare al Consiglio Generale i pareri di cui all'art. 21, comma secondo, punto 7).

[12] Le Commissioni referenti propongono, inoltre, al Consiglio Generale per la deliberazione di cui all'art. 21, comma secondo, punto 8), l'istituzione mediante regolamento di Comitati e Commissioni di studio per l'approfondimento di problemi esclusivamente specifici relativi ai settori di competenza delle Commissioni referenti stesse. I predetti Comitati e Commissioni di studio sono organi consultivi della Commissione referente che ne ha proposto l'istituzione ed a questa fanno capo.

[13] Le Commissioni referenti trasmettono al Consiglio delle Regioni in funzione consultiva i documenti elaborati nel rispettivo settore di competenza nei casi di cui all'art.39 lett. a).

[14] La Commissione referente per le relazioni industriali ed affari sociali è anche incaricata delle trattative contrattuali.

[15] Il Vice Presidente dell'ANCE con delega per la Commissione referente centro studi presenta al Consiglio Generale, almeno una volta all'anno, una relazione sull'attività ed i programmi del centro stesso.

[16] Il Presidente di ogni Commissione referente assumerà, nell'ambito dei poteri a lui conferiti, ai sensi dell'art.26 le iniziative operative conseguenti e curerà un collegamento diretto e costante tra la fase consultiva e quella decisionale dell'Associazione.

[17] In merito alla procedura di formazione, all'ordinamento ed al funzionamento delle Commissioni referenti, si fa rinvio, in quanto compatibile, al regolamento previsto dall'art. 21, comma secondo, punto 8).

TITOLO VIII

COMITATO LAVORI ALL'ESTERO

Art.42

Comitato lavori all'estero - Composizione e compiti

[1] E' costituito in seno all'Ance il Comitato lavori all'estero. I componenti nel numero massimo di sessanta sono nominati dal Presidente dell'ANCE, di norma nei tre mesi successivi alla sua elezione, anche su designazione delle Associazioni Territoriali e dei settori specialistici, tra titolari o rappresentanti di imprese che svolgono attività imprenditoriali in campo internazionale.

[2] Ai fini della composizione del Comitato, ogni Associazione territoriale aderente, nei tempi e nei modi indicati dall'ANCE, può designare all'ANCE medesima uno o più candidati eleggibili alle cariche stesse, a norma dell'art.31, primo comma, e idonei alla nomina. Le Associazioni Territoriali aderenti hanno facoltà di effettuare le designazioni per il tramite dell'Organismo associativo regionale.

[3] A ciascun rinnovo delle cariche sociali, il Comitato è riunito su convocazione del Presidente dell'Associazione, nei tempi e con le modalità stabilite dall'ANCE.

[4] Nel corso della prima riunione il Comitato elegge, tra i propri componenti con rilevante esperienza nei lavori all'estero e di concerto con il Presidente dell'ANCE, il Presidente e tre Vice Presidenti di cui uno in rappresentanza delle piccole e medie imprese.

[5] Il Presidente del Comitato è Vice Presidente di diritto dell'ANCE e componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio generale.

[6] Il Comitato nomina un ulteriore componente nel Consiglio generale.

[7] Per ciascun componente il Comitato lavori all'estero, il Presidente dell'ANCE, d'intesa con il Presidente del Comitato, potrà nominare un membro supplente designato dal componente medesimo.

[8] A membro supplente potranno essere nominate anche persone diverse da quelle indicate all'art.31 primo comma.

[9] Il membro supplente può partecipare alle riunioni del Comitato in sostituzione del rispettivo membro effettivo del quale, in tal caso, esercita tutte le attribuzioni.

[10] È competenza del Comitato di individuare e studiare i problemi particolari relativi all'attività estera delle imprese associate e curare i rapporti a livello internazionale dell'Associazione, formulando in merito segnalazioni e proposte al Presidente dell'ANCE per le opportune iniziative.

[11] Il Comitato esprime altresì parere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente dell'Associazione.

[12] Il Comitato può affidare a Gruppi di lavoro, formati da componenti il Comitato stesso, o da esperti da esso designati, l'incarico di approfondire problemi particolari relativi al settore e formulare in merito proposte al Comitato medesimo.

[13] Per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato si applicano, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, le norme dello statuto e del regolamento di cui all'art. 21 punto 8).

TITOLO IX

SETTORI SPECIALISTICI

Art.43

Associazioni nazionali di settore - Istituzione

[1] Con delibera dell'Assemblea dell'ANCE, su proposta dell'Assemblea delle imprese aderenti interessate, sono istituite Associazioni nazionali di settore, secondo criteri di affinità specialistica.

[2] Per la formazione delle Associazioni nazionali di settore si considera specialistica l'impresa aderente che esegue, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto e dispone di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia.

[3] Le imprese specialistiche così definite si distinguono quindi dalle imprese di costruzione di opere complete, intendendo per tali quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento, e comprendente le fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione.

[4] L'istituzione delle Associazioni nazionali di settore all'interno dell'ANCE, non muta i caratteri del sistema ANCE consistenti in:

- a) unitarietà della rappresentanza degli organi dell'ANCE;
- b) accesso delle imprese al sistema ANCE per il tramite delle Associazioni Territoriali aderenti;
- c) piena parità di diritti ed obblighi dell'impresa associata.

[5] A regime, l'inquadramento delle imprese associate nelle diverse Associazioni nazionali di settore viene deliberato dal Consiglio generale dell'ANCE previa proposta dell'Associazione nazionale di settore competente. Le imprese associate che svolgono più attività sono inquadrate nelle corrispondenti Associazioni nazionali di settore.

[6] Per la composizione delle Associazioni nazionali di settore, sono istituite, nell'ambito dell'anagrafe delle imprese associate all'ANCE di cui all'art.4 ultimo comma, apposite anagrafi, per la formazione e l'aggiornamento delle quali le Associazioni Territoriali sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall'ANCE, tutti gli elementi relativi delle rispettive imprese associate.

[7] Le Associazioni nazionali di settore possono aderire ad Associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre Organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca l'ANCE anche in rappresentanza delle stesse Associazioni nazionali di settore.

[8] Il Consiglio generale stabilisce, tanto in linea generale quanto in casi specifici, le direttive per il coordinamento delle attività delle Associazioni nazionali di settore, nei cui confronti esso interviene, sentita la Consulta nazionale delle Specializzazioni di cui al successivo articolo 47, quando si tratti di problemi che interessano, anche indirettamente, più Associazioni nazionali di settore o che coinvolgono questioni di rilevanza generale.

[9] Le Associazioni nazionali di settore si coordinano tra loro attraverso l'apposita Consulta di cui all'art.47.

[10] Al fine di assicurare il raccordo operativo tra le previsioni statutarie di cui al presente Titolo IX, con la presenza a livello locale delle imprese specialistiche, la Commissione referente per i rapporti interni metterà a punto le relative, necessarie disposizioni attuative.

[11] Le attribuzioni e le attività delle Associazioni nazionali di settore sono demandate ad un apposito Regolamento che fa parte integrante del presente statuto.

Art.44

Associazioni nazionali di settore - attribuzioni

[1] Alle Associazioni nazionali di settore sono riconosciuti:

a) la tutela sul piano tecnico-economico e di immagine dei rispettivi settori per i problemi di loro specifico interesse;

b) la capacità di deliberare, in aggiunta ai contributi ordinari valevoli per tutte le imprese inquadrare nel sistema ANCE, contributi aggiuntivi a carico delle imprese appartenenti alle rispettive Associazioni nazionali di settore, per la formazione di fondi specifici;

c) poteri operativi espressamente limitati ai problemi specifici del settore e che non risultino in contrasto con lo statuto e con la politica generale e organizzativa dell'ANCE e comunque non rientrino nelle funzioni spettanti agli organi dell'ANCE.

[2] Data la rilevanza generale sono di competenza esclusiva dell'ANCE le materie relative ai Rapporti Interni ed alle Relazioni Industriali ed Affari Sociali.

[3] Le Associazioni nazionali di settore che deliberano contributi aggiuntivi a carico delle imprese appartenenti al settore medesimo per sopperire a particolari esigenze comuni, debbono notificare le relative delibere all'ANCE ai fini della loro esposizione nel bilancio dell'ANCE stessa.

[4] Eventuali contribuzioni, assegnate specificatamente da soggetti esterni, a determinati settori sono versate all'ANCE ed imputate alle Associazioni nazionali di settore interessate.

[5] Le Associazioni nazionali di settore hanno autonomia gestionale operativa per i propri fondi, i loro rapporti in tale materia con l'ANCE sono regolati sulla base di specifiche convenzioni.

[6] Le Associazioni nazionali di settore dovranno dare comunicazione di tali contribuzioni all'ANCE ai fini della loro esposizione nel bilancio dell'ANCE stessa.

Art.45

Associazioni nazionali di settore – Regolamenti

[1] Le Associazioni nazionali di settore operano sulla base di regolamenti deliberati dalle rispettive Assemblee dei soci e soggetti ad approvazione da parte del Consiglio generale dell'ANCE, al quale devono anche essere sottoposte le eventuali modificazioni.

[2] I regolamenti delle Associazioni nazionali di settore si improntano ai medesimi principi dello statuto dell'ANCE, anche per quanto riguarda l'accesso alle cariche.

[3] I regolamenti delle Associazioni nazionali di settore debbono prevedere funzioni che siano in armonia con gli scopi istituzionali dell'ANCE con l'esclusione quindi, di norme, iniziative ed attività che siano in contrasto con lo statuto o con la politica generale ed organizzativa dell'ANCE.

[4] I regolamenti delle Associazioni nazionali di settore devono prevedere altresì sistemi elettivi tali da dare adeguata rappresentanza alle imprese associate dei vari tipi e dimensioni.

[5] L'elezione del Presidente di Associazione nazionale di settore viene effettuata nel corso di apposita Assemblea e si applicano gli stessi quorum previsti per l'elezione del Presidente di ANCE.

[6] La durata del mandato del Presidente è stabilita in un quadriennio senza possibilità di rielezione.

[7] Per il diritto di voto nelle Assemblee delle Associazioni nazionali di settore la materia è disciplinata dal rispettivo regolamento che, peraltro, pur con necessari adattamenti alla diversa situazione, deve attenersi ai criteri stabiliti dall'art.14 dello statuto dell'ANCE.

Art.46

Associazioni nazionali di settore - Attività

[1] Le Associazioni nazionali di settore operano attraverso propri organi articolati in maniera da corrispondere, di massima, agli organi dell'ANCE.

[2] Gli organi delle Associazioni nazionali di settore hanno poteri operativi autonomi, allorché le iniziative da assumere riguardino specificamente il settore rappresentato e non risultino in contrasto con lo statuto e con la politica generale e organizzativa dell'ANCE e, comunque, non rientrino nelle funzioni spettanti agli organi dell'ANCE.

[3] I Presidenti delle Associazioni nazionali di settore si tengono sistematicamente in contatto con il Presidente dell'ANCE ai fini del necessario coordinamento per assicurare unicità di indirizzo alla attività dell'ANCE medesima.

[4] Funge da Segretario di ciascuna Associazione nazionale di settore un Funzionario dell'ANCE delegato dal Direttore Generale dell'ANCE stessa. Questi partecipa all'Assemblea ed alle riunioni degli organi di ciascuna Associazione.

[5] I Funzionari dell'ANCE delegati dalla segreteria delle Associazioni nazionali di settore informano i diversi uffici dell'ANCE sulle iniziative e sulle attività delle Associazioni nazionali di settore.

Art.47

Consulta nazionale delle specializzazioni

Composizione e attribuzioni

[1] La Consulta nazionale delle specializzazioni è costituita dai Presidenti delle Associazioni nazionali di settore di cui all'art.43 e dai Coordinatori dei Comitati nazionali specialistici, più un ulteriore rappresentante di ciascun settore specialistico compresi i componenti aggregati.

[2] La Consulta è composta dai Componenti Effettivi (Associazioni di settore e Comitati di settore) e dai Componenti aggregati (Soci aggregati).

[3] La qualità di effettivi e aggregati e l'inserimento di ulteriori comparti può essere variata su proposta della Consulta nazionale delle specializzazioni stessa con delibera del Consiglio Generale.

[4] Il Presidente della Consulta può invitare alle riunioni della Consulta, senza diritto di voto, altre organizzazioni, Associazioni ed enti di interesse per i settori specialistici di Ance

[5] Il Consiglio generale può deliberare la costituzione di Comitati nazionali per ulteriori settori di specializzazione nonché la loro partecipazione alla Consulta.

[6] La Consulta è costituita ogni quadriennio pari, di norma nei tre mesi successivi al rinnovo del Presidente dell'Ance, a condizione che complessivamente siano in essa rappresentate almeno tre Associazioni nazionali o Comitati nazionali di settore.

[7] Per la costituzione di ciascuna Associazione nazionale di settore è richiesto un numero di minimo di trenta componenti.

[8] Per la costituzione di ciascun Comitato nazionale di settore è richiesto un numero minimo di quindici componenti.

[9] La Consulta delle specializzazioni, nel corso della prima riunione, elegge tra i suoi componenti, di concerto con il Presidente dell'ANCE, il Presidente. La Consulta inoltre nomina al suo interno cinque componenti nel Consiglio generale, scelti di norma tra i componenti effettivi dell'organo esecutivo con un criterio di rotazione.

[10] Il Presidente della Consulta è Vice Presidente di diritto dell'Associazione è membro di diritto del Consiglio generale ed è componente effettivo del Consiglio di Presidenza.

[11] In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni della Consulta sono convocate e presiedute dal componente la Consulta più anziano di età.

[12] Il Presidente della Consulta ha facoltà di invitare alle riunioni i Segretari delle Associazioni nazionali di settore e dei Comitati nazionali dei settori specialistici.

[13] I componenti la Consulta hanno ciascuno diritto ad un voto.

[14] All'interno della Consulta è costituito un organo ristretto, denominato Esecutivo, di cui fanno parte i soli Presidenti e/o coordinatori dei settori specialistici, ivi compresi di componenti aggregati.

[15] Per quanto non previsto dal presente statuto in merito all'elezione del Presidente, all'ordinamento ed al funzionamento della Consulta si fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni del presente statuto.

[16] La Consulta non sostituisce le Associazioni nazionali o i Comitati nazionali di specializzazione in essa rappresentate, ma ne coordina l'attività, armonizzando le diverse problematiche con matrici comuni delle imprese associate.

Art.48

Componenti aggregati della Consulta nazionale delle specializzazioni

[1] Possono essere ammessi a far parte della Consulta nazionale delle specializzazioni, in qualità di componenti aggregati, organizzazioni imprenditoriali, organismi professionali, enti in possesso dei requisiti di cui all'art.43, comma secondo e terzo.

[2] L'ammissione alla Consulta nazionale delle specializzazioni, in qualità di componente aggregato è deliberata dal Consiglio generale (ai sensi dell'art.21, comma secondo punto 24) che stabilisce con uno specifico protocollo di intesa le condizioni e modalità della partecipazione alla Consulta, la contribuzione eventualmente dovuta, i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell'Ance e della stessa Consulta, compresa la partecipazione ad organi.

[3] I componenti aggregati della Consulta hanno diritto di elettorato attivo nell'ambito della consulta stessa laddove il rappresentante sia anche titolare di impresa associata ad una Associazione territoriale di Ance.

TITOLO X

COMITATO GRANDI INFRASTRUTTURE

Art. 49

Comitato Grandi Infrastrutture - Composizione e compiti

[1] I componenti del Comitato grandi infrastrutture sono nominati dal Presidente dell'Associazione nei tre mesi successivi alla sua elezione, tra titolari o rappresentanti di imprese eleggibili alle cariche sociali a norma dell'art.31, primo comma.

[2] Sono inquadrato nel Comitato grandi infrastrutture, intese come quelle di importo superiore a 120 milioni di euro, le imprese di costruzione caratterizzate da una notevole potenzialità tecnica e finanziaria quale può desumersi dall'attività annua esplicita e valutata sulla base di un parametro riferito al fatturato in lavori medio su base triennale, all'entità dei contributi associativi versati all'Ance nonché all'estensione pluriregionale e plurinazionale della loro attività.

[3] Al Consiglio generale dell'Ance è attribuito l'incarico di stabilire, su proposta del Comitato grandi infrastrutture, i valori quantitativi dei parametri di cui al comma precedente.

[4] Ai fini della composizione del Comitato, Ance individua, anche su segnalazione delle Associazioni Territoriali, le imprese rientranti nei parametri di cui al secondo comma e chiede loro di indicare i propri rappresentanti nel Comitato stesso.

[5] Spetta al Comitato grandi infrastrutture individuare e studiare i problemi comuni al ramo di attività per il quale il Comitato stesso è stato istituito, formulando in merito segnalazioni e proposte al Presidente dell'Associazione per le opportune iniziative.

[6] Il Comitato grandi infrastrutture esprime, altresì, parere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente dell'Associazione.

[7] Nel corso della prima riunione il Comitato, di concerto con il Presidente dell'Ance, elegge tra i suoi componenti il Presidente e due Vice Presidenti.

[8] Il Presidente del Comitato è Vice Presidente di diritto dell'Ance con delega sulle Grandi Infrastrutture e membro di diritto del Consiglio di Presidenza, del Consiglio generale e della Consulta dei Presidenti.

[9] Il Comitato designa due ulteriori rappresentanti nel Consiglio generale nonché fino a due rappresentanti nelle Commissioni Referenti dell'Ance, nei Comitati e Commissioni delle stesse, individuandoli nel proprio ambito.

[10] Il Presidente dell'Ance, sentito il Presidente del Comitato grandi infrastrutture, propone al Consiglio generale dell'ANCE le proprie candidature per la FIEC (European Construction Industry Federation) e EIC (European International Contractors).

[11] Per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato si applicano, per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, le norme dello statuto e del regolamento di cui all'art. 21, comma secondo, punto 8).

[12] I componenti del Comitato sono tenuti al versamento all'Ance di una contribuzione annua stabilita dalla delibera contributiva.

[13] Ulteriori contributi potranno essere deliberati dal Comitato per tutte le imprese iscritte o per gruppi di esse.

TITOLO XI

COMITATO PER IL MEZZOGIORNO E LE ISOLE

Art.50

Comitato per il Mezzogiorno e le Isole

[1] Il Comitato è composto dai Presidenti degli Organismi associativi regionali dell'area geografica Sud, come individuata da specifico regolamento approvato dal Consiglio generale, nonché da ulteriori componenti in numero non superiore a quindici, nominati dal Presidente dell'ANCE tra i rappresentanti di imprese iscritte alle Associazioni Territoriali aderenti dell'area geografica suddetta ed eleggibili alle cariche sociali a norma dell'art.31 dello statuto.

[2] Per le nomine nel Comitato si terrà conto anche delle segnalazioni effettuate dalle Associazioni Territoriali e dagli Organismi associativi regionali interessati.

[3] Il Comitato nella sua prima riunione elegge, di concerto con il Presidente dell'ANCE, il Presidente prescelto fra i suoi componenti.

[4] Il Presidente del Comitato è Vice Presidente di diritto e componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio generale.

[5] Spetta al Comitato di individuare e studiare problemi che riguardano lo sviluppo dell'industria delle costruzioni nel Mezzogiorno, formulando in merito segnalazioni e proposte al Presidente dell'Ance per le opportune iniziative.

[6] Il Comitato esprime, altresì, parere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente dell'Ance.

TITOLO XII

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

Art.51

Costituzione

[1] Nell'ambito dell'ANCE è costituito il Consiglio nazionale giovani imprenditori edili.

[2] Il Consiglio generale dell'Ance approva mediante Regolamento le norme di formazione e funzionamento dei giovani imprenditori edili.

[3] Il Presidente del Consiglio nazionale giovani imprenditori edili è Vice Presidente di diritto e pertanto è componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio generale di ANCE.

[4] Il Consiglio nazionale dei giovani nomina due ulteriori componenti nel Consiglio generale.

TITOLO XIII

COMITATO PER LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

Art.52

Nomina e attribuzioni

[1] Il Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi è formato:

- a) da cinque componenti nominati nell'ambito dei membri del Consiglio generale e su proposta del Presidente, di concerto con il Vice Presidente per i rapporti interni, che designa tra essi il Presidente del Comitato stesso;
- b) da un componente nominato dal Consiglio delle Regioni.

[2] Il Presidente del Comitato fa parte di diritto della Commissione referente per i rapporti interni.

[3] Il Presidente dell'Associazione, su proposta del Presidente del Comitato, può chiamare a far parte del Comitato medesimo anche persone che non siano eleggibili alle cariche sociali, senza diritto di voto.

[4] Il Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi ha il compito di verificare sistematicamente la regolarità degli adempimenti contributivi previsti dal presente statuto, sulla base anche di periodiche relazioni predisposte dagli uffici dell'ANCE.

[5] Ai fini delle predette verifiche il Comitato individua gli strumenti operativi adeguati.

[6] Alla stregua delle risultanze delle anzidette verifiche, il Comitato può procedere all'esame di singole situazioni territoriali, previo approfondimento con l'Associazione territoriale aderente interessata, per l'individuazione di comune intesa di modalità e termini per la regolarizzazione degli obblighi contributivi.

[7] Ove ciò non si realizzi, agli effetti dell'art.10 dello statuto, lo stesso Comitato formula proposte al Consiglio generale per eventuali provvedimenti da adottare, con delibera a carico dell'Associazione territoriale predetta o di rappresentanti di quest'ultima in seno all'ANCE.

[8] Il Comitato attua i provvedimenti previsti dalle deliberazioni di carattere generale adottate in materia dal Consiglio generale e per i casi di accertata inadempienza contributiva di singole imprese, il Comitato, sentite le Associazioni Territoriali interessate e acquisito il parere del Presidente, di concerto con il Vice Presidente delegato per i rapporti interni, decide per le azioni di cui al settimo comma dell'art.8.

[9] Il Comitato, inoltre, segnala al Presidente, agli effetti dell'art.33 dello statuto, i nominativi degli eletti o nominati alle cariche sociali non in regola con il versamento dei contributi associativi.

[10] Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente di norma ogni due mesi e sono valide quando vi partecipino almeno quattro componenti il Comitato medesimo.

[11] Ciascun componente il Comitato ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Comitato stesso.

[12] Il Comitato infine esprime il proprio parere sulle materie per le quali esso è previsto.

[13] Partecipa alle riunioni il Presidente della Commissione referente per i rapporti interni.

[14] Funge da Segretario il Direttore Generale dell'ANCE od un Funzionario dell'Associazione da lui delegato.

[15] Le decisioni del Comitato sono raccolte in verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato e conservato presso la Direzione Generale.

TITOLO XIV

DIREZIONE

Art.53

Direttore Generale

[1] Il Direttore Generale sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e ne coordina le attività.

[2] Egli attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

[3] Il Direttore Generale partecipa all'Assemblea ed a tutte le riunioni degli organi statutari dell'Associazione ed ha facoltà di intervenire alle riunioni di tutti gli organi consultivi dell'ANCE.

[4] Il Direttore Generale può convocare e presiedere riunioni dei Direttori o Segretari delle Associazioni Territoriali aderenti e/o degli Organismi associativi regionali per il migliore coordinamento dell'attività associativa e per l'esame degli aspetti di prevalente interesse organizzativo dell'attività stessa.

[5] Al Direttore Generale può essere delegata dal Presidente la firma per le operazioni di versamento e di prelievo di somme sia presso le banche che presso gli uffici dei conti correnti postali che dovranno essere effettuate con firma abbinata del Tesoriere o del componente il Consiglio di Presidenza delegato espressamente da quest'ultimo. Il Presidente, può delegare al Direttore, spese di piccole somme di ordinaria amministrazione.

[6] Dal Direttore dipendono gerarchicamente e disciplinarmente tutti i dipendenti dell'Associazione, fissandone, d'intesa con il Presidente, il trattamento economico e l'inquadramento.

[7] Egli propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del Personale dirigente degli uffici dell'Associazione ed assume e licenzia il Personale non dirigente.

[8] Presso la Direzione Generale sono conservati i verbali dell'Assemblea, del Consiglio generale, del Collegio dei Garanti contabili e del Comitato per la verifica degli adempimenti contributivi.

TITOLO XV

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE

Art.54

Fondo comune

[1] Il fondo comune è costituito:

a) dalle quote e dai contributi di cui all'art.8;

b) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;

c) dalle rendite e da ogni altra entrata patrimoniale;

d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'ANCE e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.

[2] Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.

[3] Durante la vita dell'ANCE non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art.55 **Tesoriere**

[1] Il Tesoriere è eletto su proposta del Presidente, dall'Assemblea ogni quadriennio in anno pari, in occasione del rinnovo delle cariche di ANCE ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

[2] Il Tesoriere è componente del Consiglio di Presidenza.

[3] Il Tesoriere esercita le attribuzioni di cui agli artt.56 e 57.

[4] In caso di prolungata assenza o impedimento o di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio di cui all'art.32, le attribuzioni del Tesoriere sono conferite dal Presidente ad uno dei componenti del Consiglio generale, fino a quando non vengano a cessare l'assenza o l'impedimento stessi o in attesa che l'Assemblea alla prima riunione provveda all'elezione del nuovo Tesoriere.

Art.56

Amministrazione e gestione

[1] Per l'amministrazione del fondo comune dell'Associazione provvede il Consiglio di Presidenza conformemente agli indirizzi vincolanti dettati dal Consiglio generale.

[2] Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere.

[3] Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente con firma abbinata del Tesoriere.

[4] Il Presidente può delegare per iscritto al Direttore Generale la sottoscrizione degli atti previsti nel precedente comma ed il Tesoriere può delegare per iscritto ad un componente del Consiglio di Presidenza la sottoscrizione degli atti previsti nel terzo comma del presente articolo.

Art.57

Esercizio finanziario - Bilanci

[1] L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

[2] Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

[3] Il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio di Presidenza sono sottoposti all'esame del Consiglio generale per l'approvazione dell'Assemblea.

[4] Almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea di cui al punto precedente, il Collegio dei Garanti contabili redige una relazione sul bilancio consuntivo.

[5] Il bilancio consuntivo è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e il risultato economico dell'esercizio.

[6] Il bilancio consuntivo è articolato nelle seguenti sezioni:

1. Relazione al Bilancio;
2. Stato patrimoniale;
3. Conto economico;
4. Nota integrativa;
5. Prospetto delle fonti e degli impieghi;
6. Relazione del Collegio dei Garanti Contabili;

[7] Il bilancio consuntivo è accompagnato dalla Relazione della società di revisione.

[8] Il bilancio consuntivo deve essere certificato annualmente.

[9] Del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché della relazione del Collegio dei Garanti contabili e della relazione della società di certificazione, le Associazioni Territoriali aderenti possono prendere visione, presso la sede dell'ANCE, nella settimana che precede l'Assemblea.

[10] Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art.17, lett. b), alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dal Consiglio generale a norma dell'art.27 lett. e).

TITOLO XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.58

Modificazioni statutarie

[1] Le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti che ne fanno parte integrante possono essere proposte dal Consiglio generale o da un numero di Associazioni Territoriali che complessivamente dispongano, all'atto della proposta, di almeno un quinto dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni Territoriali aderenti, a norma dell'art.14.

[2] Le proposte di modificazione devono essere specificatamente indicate nell'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria che dovrà in merito deliberare.

[3] L'Assemblea è validamente costituita quando vi sia rappresentata la maggioranza dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni Territoriali aderenti e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

[4] Per particolari modifiche statutarie si fa rinvio al sesto comma dell'art.19.

[5] Le modificazioni statutarie devono essere notificate alle Associazioni Territoriali aderenti, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC entro trenta giorni dalla loro deliberazione.

[6] L'Associazione territoriale dissenziente può esercitare il diritto di recesso, dandone comunicazione all'ANCE per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione del recesso deve pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data in cui l'Associazione territoriale recedente ha ricevuto la notificazione prevista dal precedente comma.

[7] A tale recesso non si applicano le disposizioni di cui all'art.11, secondo e quarto comma. L'Associazione territoriale recedente è liberata dall'obbligo del pagamento del contributo associativo annuale di cui all'art.8, secondo comma, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del recesso.

Art.59

Scioglimento dell'Associazione

[1] Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio generale o da un numero di Associazioni Territoriali che complessivamente dispongano, all'atto della proposta, di almeno due quinti dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni Territoriali aderenti, a norma dell'art.14.

[2] Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni Territoriali aderenti.

[3] L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'ANCE nomina anche un Comitato di tre liquidatori.

[4] Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe, od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art.60

Applicazione dell'art.39 della Costituzione

[1] Il Consiglio generale ha facoltà di apportare al presente statuto quelle modificazioni di carattere formale che si rendessero necessarie con urgenza per ottenere la registrazione dell'ANCE ai sensi delle leggi che saranno emanate in applicazione dell'art.39 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art.61

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto trovano applicazione l'accordo Nazionale Confindustria-Ance del 25 maggio 2016 e l'addendum allo stesso accordo del 22 dicembre 2017, ed eventuali successive modifiche e integrazioni, i quali fanno parte integrante del presente statuto, nonché la normativa del sistema confederale attraverso le modalità stabilite dal suddetto accordo.

NORME TRANSITORIE

I. Al fine di assicurare il corretto e ordinato passaggio dal precedente al presente statuto, l'Assemblea in sede straordinaria procede, contestualmente all'approvazione del nuovo testo statutario, all'armonizzazione degli organi Ance in carica.

Su proposta del Consiglio di Presidenza il Consiglio generale provvede ad adottare tutte le disposizioni transitorie e di attuazione necessarie a regolare il passaggio al nuovo statuto.

- II. Su proposta del Consiglio di Presidenza, il Consiglio generale, nella prima seduta, ricostituisce il Comitato per l'Implementazione della riforma del sistema Ance, presieduto dal Vice Presidente rapporti interni, per monitorare ed assicurare la puntuale attuazione del presente statuto e degli accordi Ance-Confindustria, il recepimento dello statuto tipo dei Collegi, dello statuto tipo degli Organismi Regionali, del regolamento tipo delle Sezioni, con i contenuti, le modalità ed i tempi previsti da Ance.

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE

Di norma, nel mese di maggio del quadriennio, in anno dispari, di rinnovo del Consiglio generale, ANCE comunicherà a ciascuna associazione territoriale il numero dei candidati che la stessa potrà indicare sulla base dei voti attribuiti alle singole Associazioni territoriali.

Il numero dei candidati riservato a ciascuna Associazione territoriale è attribuito senza tener conto di eventuali decimali.

I residui decimali verranno in ogni caso sommati e attribuiti alla Regione di competenza, anche in questo caso senza tener conto di eventuali decimali. Nell'ambito di ciascuna Regione verranno, quindi, assegnati i residui seggi, uno per ciascuna Associazioni territoriali priva di rappresentante, in funzione del peso associativo e sino al loro esaurimento.

Gli ulteriori decimali residui risultanti sulla base delle medie regionali saranno tra loro sommati su scala nazionale e assegnati in una logica di premialità in caso di fusioni tra Associazioni e i residui verranno assegnati in progressione alle Associazioni territoriali ancora rimaste prive di rappresentanza sempre tenendo conto del criterio del maggior peso associativo delle une rispetto alle altre.

REGOLAMENTO PER IL REFERENDUM DIRETTO ALL'APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ANCE

(approvato dall'Assemblea delle Associazioni aderenti dell'11 aprile 1978 e confermato dalle successive Assemblee straordinarie)

1) Il Consiglio generale può indire il referendum per sottoporre alle Associazioni territoriali aderenti proposte di modifica dello statuto, ai sensi del quarto comma dell'art.58, per casi particolari e che consentano, sulla base della relazione illustrativa e delle altre circostanze, un'agevole valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto attraverso risposte semplicemente affermative o negative, così come precisato al successivo art.3 del presente regolamento.

2) Hanno diritto a partecipare al referendum le Associazioni territoriali aderenti. Per la determinazione dei voti spettanti alle singole Associazioni territoriali, si fa riferimento ai voti attribuiti nell'Assemblea dell'ANCE medesima immediatamente precedente.

3) Il referendum è effettuato mediante invio di schede contrassegnate dall'ANCE e sulle quali siano trascritti il testo delle disposizioni da modificare e quello delle modifiche proposte.

4) Le schede sono spedite alle Associazioni territoriali per raccomandata o a mezzo PEC e sono accompagnate dalla relazione di cui all'art.1 del presente regolamento, illustrativa delle modifiche proposte.

5) Le Associazioni territoriali esprimono il loro voto apponendo sulle schede risposta affermativa o negativa alle proposte di modifica.

6) Il referendum è revocato e non si dà seguito agli ulteriori adempimenti, qualora da parte di un numero di Associazioni territoriali che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti alla totalità delle Associazioni territoriali aderenti sia richiesta, per le modifiche statutarie proposte, la deliberazione in Assemblea straordinaria a norma dell'art.58. A tal fine, sull'esterno della busta chiusa, sarà specificata la domanda di assenso o di dissenso circa l'effettuazione del referendum.

7) Il referendum avviene a scrutinio segreto e, a tal fine, i voti spettanti a ciascuna Associazione territoriale sono opportunamente frazionati su più schede, rappresentative delle unità, cinque, decine e cinquante di voti.

8) Le schede debbono essere ritornate in apposita busta chiusa recante il timbro dell'Associazione e la sottoscrizione del suo legale rappresentante; tale busta va a sua volta inclusa in quella postale, da spedire per raccomandata.

9) Nella lettera con cui vengono inviate le schede alle Associazioni territoriali è stabilito, con intervallo non inferiore a trenta giorni, il giorno, l'ora ed il luogo in cui si procederà allo scrutinio mediante apertura delle buste e spoglio delle schede.

10) Le schede che pervengano successivamente sono considerate nulle. Prima di procedere allo spoglio, le buste vengono separate dalle schede e conservate a parte.

11) Gli scrutini sono fatti e verbalizzati, in presenza di un notaio, da due scrutatori nominati nell'ambito del Consiglio generale.

Alle relative operazioni possono assistere rappresentanti delle Associazioni territoriali votanti, delegati dai rispettivi Presidenti.

11 luglio 2018